




# DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCITO

## Ufficio giuridico e amministrativo

Via della Scala, 60/C – 50122 Firenze

✉: [dae@esercito.difesa.it](mailto:dae@esercito.difesa.it) – PEC: [dae@postacert.difesa.it](mailto:dae@postacert.difesa.it)



### CIRCOLARE n. 26

Prot. n. M\_DE23499/

/11.4.1/22

Firenze,

All.: 2; ann.: //

PDC: Ten. Col. com. Dario MORONI

☎: Sotrin 1365573

✉: [dario.moroni@esercito.difesa.it](mailto:dario.moroni@esercito.difesa.it)

**OGGETTO:** Nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali presso le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti –Vademecum 2015 RCA e Infortuni conduttori per i mezzi di proprietà dell'A.D..

A TUTTI GLI ENTI AMMINISTRATIVAMENTE DIPENDENTI

LORO SEDI

e, per conoscenza:

MINISTERO DELLA DIFESA  
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DNA  
VI Reparto – Contenzioso e Affari Legali  
(invio alla e-mail istituzionale: [sgd@sgd.difesa.it](mailto:sgd@sgd.difesa.it))

ROMA

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO  
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA "ESERCITO ITALIANO"  
(invio alla e-mail istituzionale: [smecra@esercito.difesa.it](mailto:smecra@esercito.difesa.it))

ROMA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rif.:

- Circolare n. M\_D GSGDNA 0016405 in data 5 marzo 2015 di SEGREDIFESA;
- Nota n. 9434/2007P in data 2 agosto 2007 – Procuratore Generale presso la Corte dei Conti;
- f. n. M\_DE23458/1954 in data 23 marzo 2015 di SME CRAEI (non a tutti).

Seguito:

- Circolare n. 208 in data 23 novembre 2011
- Circolare n. 84 in data 5 dicembre 2013.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- Si invia, per conoscenza e norma, la circolare a riferimento in a. con cui il Segretariato Generale della Difesa e DNA (SEGREDIFESA) ha diramato la Nota interpretativa (riferimento in b.)<sup>1</sup> ed il Vademecum indicati in oggetto.
- Con la suddetta Nota interpretativa, al cui contenuto si rimanda per l'attento ed accurato esame, il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti ha inteso precisare che:
  - l'obbligo della denuncia del danno erariale<sup>2</sup> si estende anche agli appartenenti all'Esercito<sup>3</sup>;

<sup>1</sup> I contenuti erano già stati resi noti dalla scrivente con circolare n. 100 in data 24 ottobre 2007.

<sup>2</sup> Art. 53 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 ed art. 20 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

<sup>3</sup> Art. 452 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

- la denuncia dell'evento dannoso alla Procura Regionale della Corte dei Conti deve essere immediata e deve contenere tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni<sup>4</sup>. L'acquisizione di ulteriori elementi rimane invece assegnata al successivo momento dell'inchiesta amministrativa;
- il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta<sup>5</sup>;
- qualora il diritto al risarcimento si prescriva a causa dell'omissione o del ritardo della denuncia dell'evento dannoso, i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia rispondono del danno erariale. In tale evenienza, l'azione di rivalsa è proponibile entro cinque anni dalla data in cui è maturata la prescrizione<sup>6</sup>;
- il danno, per dar luogo ad un dovere di denuncia, deve essere concreto ed attuale e pertanto fatti aventi solo una potenzialità lesiva non devono essere denunciati;
- nel caso di doloso occultamento del danno da parte del presunto responsabile, l'obbligo di denuncia nasce dal momento della scoperta del fatto dannoso da parte del soggetto obbligato o, comunque, dal momento in cui quest'ultimo è venuto a conoscenza dello stesso;
- l'obbligo di denuncia non si esaurisce con la segnalazione dell'evento ma comporta anche il dovere di aggiornare la Procura regionale competente – anche in assenza di specifiche sollecitazioni – circa gli ulteriori sviluppi della vicenda;
- i responsabili del danno devono essere costituiti in mora<sup>7</sup> mediante comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1219 e 2943 del codice civile, al fine di interrompere la decorrenza del termine di prescrizione.

3. Per quanto riguarda, invece, il citato Vademecum 2015, esso riepiloga sia le coperture assicurative previste dallo specifico contratto Consip 2015 sia le linee guida e le procedure da espletare, da parte del conduttore e/o dell'Ente militare, in caso di sinistro in cui è coinvolto un mezzo militare (denunce e modalità di risarcimento del danno). Con il documento in argomento, al cui contenuto si rimanda per l'attento ed accurato esame, è stato inteso disciplinare gli aspetti tecnico giuridici del servizio di copertura assicurativa dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti di proprietà dell'A.D., i cui punti salienti sono di seguito riepilogati:

- il contratto, sottoscritto per l'anno 2015 con la compagnia assicuratrice GENERALI ITALIA S.p.A. – Divisione Ina Assitalia, prevede la fornitura dei servizi inerenti alle coperture assicurative RCA (Responsabilità Civile Auto) e Infortuni Conduttore;
- la suddetta compagnia si avvale dei Centri Liquidazioni Danni dislocati sul territorio nazionale che hanno l'obbligo di fornire all'assicurato/danneggiato ogni tipo di assistenza informativa e tecnica per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno;
- al verificarsi di un sinistro, il conduttore deve sempre compilare il modulo C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente, ex C.I.D.), indicando necessariamente la targa del mezzo militare;
- entro tre giorni dalla data del sinistro gli EDR, ricevuto il modulo C.A.I., devono inviare la denuncia alla compagnia GENERALI ITALIA S.p.A. in via prioritaria a mezzo mail, all'indirizzo [aperturasinistriveicolidistato@generali.com](mailto:aperturasinistriveicolidistato@generali.com), oppure in via residuale a mezzo fax, al numero 800.498.614. Si evidenzia che in caso di omessa o ritardata denuncia, la compagnia assicurativa potrà esercitare azione di rivalsa sull'Ente che ha in uso il mezzo, per i danni derivanti dall'impossibilità di accertare correttamente il grado di responsabilità dell'assicurato;

<sup>4</sup> Art. 20 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.


<sup>5</sup> Art. 1, comma 2, della Legge 14 gennaio 1994, n.20.

<sup>6</sup> Art. 1, comma 3, della Legge 14 gennaio 1990, n. 20.

<sup>7</sup> Dal Comandante dell'Organismo ai sensi dell'art.452 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

- a decorrere dal corrente anno, limitatamente agli incidenti di particolare gravità o rilevanza espressamente indicati a pag. 6 del Vademecum, gli EDR dovranno inviare per conoscenza<sup>8</sup>, all'indirizzo mail [sgd@sgd.difesa.it](mailto:sgd@sgd.difesa.it), una copia della denuncia del sinistro, per la trattazione di un eventuale contenzioso;
  - le procedure da seguire per il risarcimento dei danni variano a seconda della tipologia di sinistro in cui il mezzo militare si trova coinvolto;
  - gli emolumenti erogati a vuoto dall'A.D. a favore del conduttore/trasportato assente dal servizio a causa dell'infortunio sono rimborsabili direttamente dalla compagnia GENERALI ITALIA S.p.A. solo in caso di sinistro subito;
  - in caso di sinistro con danni alla persona, sia il conduttore sia il terzo trasportato dovranno inviare la propria richiesta di risarcimento danni alla compagnia GENERALI ITALIA S.p.A..
4. Si precisa, infine, che limitatamente alla fattispecie degli incidenti stradali con mezzi dell'A.D., competente alla trattazione dei contenziosi instauratisi tra gli EDR e le compagnie assicuratrici per il ristoro dei danni subiti e per il recupero degli emolumenti erogati a vuoto, è SEGREDIFESA – VI Reparto – Contenzioso e Affari Legali.
5. Restano confermate le disposizioni impartite da questa Direzione con le circolari a seguito in a. ed in b. in merito alla procedura operativa da adottare per il recupero degli emolumenti erogati a vuoto al personale dell'Amministrazione della Difesa rimasto assente dal servizio a causa di fatti imputabili a terzi.
6. Si raccomanda di diramare la presente circolare ai Distaccamenti dipendenti.

Il DIRETTORE  
(Col. LISSMI Cesare TAPINETTO)




N.B. La presente circolare è pubblicata sul sito intranet della DAE ([www.dae.esercito.difesa.it](http://www.dae.esercito.difesa.it)) e non è riprodotta in formato cartaceo.

<sup>8</sup> Al Segretariato Generale della Difesa/DNA – VI Reparto – 4° Ufficio – 3^ Sezione – Incidentistica Terrestre.

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
VI REPARTO - CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI

Allegati: 2 (Due)



A:

Indirizzo postale: Via XX Settembre n. 123/A/0187 ROMA  
Posta elettronica: [sgd@sgd.difesa.it](mailto:sgd@sgd.difesa.it)  
Posta elettronica certificata: [sgd@postacert.difesa.it](mailto:sgd@postacert.difesa.it)  
P.d.c.: Enzo Anni dr. Nicola MATERA Tel. 06/4735 4633  
Finz. Anni dr. Andrea BANILE Tel. 06/4735 4482  
Segreteria di Reparto 06/47354623-46244621

**ELENCO INDIRIZZI**

**OGGETTO: Nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali presso le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti; richiamo Vademecum 2015 RCA e Infortuni Conduuttori per i mezzi di proprietà dell'A.D.**

Riferimento: Prot. n. 9434/2007P del 2.08.2007 (All.1);  
Vademecum 2015 relativo alle coperture assicurative Rca e Infortuni Conduuttori per i mezzi di proprietà dell'A.D. (All.2)

Si trasmette in allegato, ove non già agli atti, la Nota interpretativa del Procuratore Generale presso la Corte dei conti posta in riferimento, che si prega di voler diramare, ove non già fatto, ai dipendenti Reparti, Comandi ed Enti, segnalando in particolare la necessità di attenersi agli indirizzi espressi dal richiamato Organo di giustizia contabile, per attuare la "procedura più snella" di assolvimento dell'obbligo di denuncia di incidenti da circolazione dei mezzi dell'A.D., in presenza dei presupposti evidenziati al 4° paragrafo del punto 6 della Nota medesima.

Con l'occasione, si richiamano le novità del Vademecum 2015 RCA e Infortuni Conduuttori per i mezzi di proprietà dell'A.D., predisposto da COMMISERVIZI, di concerto con questo Reparto per i profili di competenza, in merito all'obbligo di informazione dello scrivente, per quanto concerne i sinistri derivanti da circolazione dei veicoli o da navigazione dei natanti, con specifico riferimento agli adempimenti gravanti sugli Organi che hanno in carico i predetti mezzi, che ad ogni buon conto si riportano di seguito:

*"una copia della denuncia di sinistro dovrà essere inviata per conoscenza, al fine della definizione di un eventuale contenzioso, all'indirizzo [sgd@sgd.difesa.it](mailto:sgd@sgd.difesa.it) del Segretariato Generale della Difesa/DNA - VI Reparto - Contenzioso e affari legali - 4° Ufficio - 3ª sezione, solo nei seguenti casi: incidenti stradali di particolare gravità o rilevanza, accertata anche successivamente alle prime valutazioni contestuali all'incidente, nei quali vi siano stati deceduti o feriti gravi, con lesioni guaribili con una prognosi verosimilmente superiore a 40 gg. o nei quali il numero dei veicoli coinvolti sia superiore a due ovvero quando la stima dei danni agli stessi veicoli superi l'importo di € 10.000,00".*

Si prega di assicurare riscontro.

Il DIRETTORE DEL REPARTO in s.v.  
Dirigente dott. ssa Luisa RICCARDI

CEA-03  
DIFF  
E RIGOP  
Ole 5/3



*Il Procuratore Generale  
presso la Corte dei Conti*

Prot. n. PG 9434/2007P


DFF-0033237-28/08/2007-

Roma, 2 agosto 2007

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Segretariato Generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento affari giuridici e legislativi

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Uff. del coordinamento amministrativo



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ministero per le riforme e le innovazioni nella  
P.A. - Dipartimento della Funzione Pubblica

Ai Sigg.ri Ministri

Al Sig. Procuratore generale  
presso la Corte Suprema di Cassazione

Ai Sigg.ri Procuratori generali della  
Repubblica presso le Corti d'Appello

Al Sig. Avvocato generale dello Stato

Alla Ragioneria Generale dello Stato  
Ispettorato Generale di finanza

All'Alto Commissario per la prevenzione  
ed il contrasto della corruzione

All'Autorità per la vigilanza sui contratti  
pubblici di lavori, servizi e forniture

Al Sig. Presidente della Regione Siciliana

Al Sig. Presidente della Regione Sardegna

Al Sig. Presidente  
della Regione Trentino Alto Adige

Al Sig. Presidente  
della Regione Valle d'Aosta

Al Sig. Presidente  
della Regione Friuli Venezia Giulia

Ai Sigg.ri Presidenti delle  
Province autonome di Trento e Bolzano

Ai Sigg.ri Presidenti delle Giunte  
delle Regioni a statuto ordinario

Al Sig. Commissario dello Stato  
per la Regione Siciliana

Ai Sigg.ri Commissari del Governo

Ai Sigg.ri Prefetti responsabili  
degli Uffici territoriali del Governo

Ai Sigg.ri Presidenti degli enti pubblici  
(tramite i Ministeri vigilanti)

LORO SEDI

OGGETTO: nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti.

### **1. – Premessa.**

La diramazione di una nuova nota interpretativa, in ordine agli adempimenti cui devono provvedere amministratori e funzionari per la denuncia di fatti che possano dar luogo a responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica, si rende necessaria per le seguenti ragioni: l'ampliamento dei confini della giurisdizione contabile a seguito di pronunce della Corte di cassazione (che hanno affermato la sussistenza della potestà di cognizione del giudice contabile sulla responsabilità di amministratori o dipendenti per danni causati ad enti pubblici economici ed a società a partecipazione pubblica) e di recenti interventi legislativi (in materia di danno ambientale, si veda l'art. 313, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006); le modifiche alla legge n. 241 del 1990, operate dalla legge n. 15 del 2005, per quanto attiene, in particolare, alle funzioni del dirigente delle unità organizzative e del responsabile del procedimento amministrativo; gli spazi di potestà di regolamentazione, in materia di disciplina dei procedimenti amministrativi e di organizzazione interna, riconosciuti alle Regioni ed agli enti locali dal nuovo titolo V della Costituzione; l'espressa previsione normativa dell'obbligo di denuncia a carico di altri soggetti pubblici e la sopravvenuta modifica di alcune norme; l'entrata in vigore di ulteriori sistemi di raccordo fra il P.M. presso il giudice contabile e le autorità giudiziarie ordinarie.

Come le precedenti note sulla questione (prot. n. I.C./2 del 27 maggio 1996 e n. I.C./16 del 28 febbraio 1998), anche la presente vuole assicurare che le denunce di danno diano efficacemente modo al Pubblico Ministero presso la Corte dei conti di attivarsi con tempestività per l'adozione degli atti di propria

competenza nei confronti dei presunti responsabili, disponendo di ogni utile elemento di valutazione.

Le Autorità destinatarie del presente atto, nel prenderne nota, vorranno curare la comunicazione dello stesso ai titolari degli uffici tenuti ai relativi adempimenti.

In particolare, i Sigg.ri Ministri vorranno disporre la comunicazione della presente nota ai dirigenti dell'amministrazione, titolari di uffici centrali e periferici, ed ai funzionari con compiti ispettivi; il sig. Ministro dell'economia e delle finanze vorrà provvedere affinché la stessa sia portata a conoscenza anche dei Presidenti degli enti pubblici economici statali e dei Presidenti dei consigli di amministrazione delle società per azioni a partecipazione statale; i Sigg.ri Presidenti delle Giunte delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono pregati di effettuare analoga comunicazione ai Presidenti degli enti subregionali (compresi quelli economici) e di quelli sottoposti al controllo delle suddette Province autonome ed ai Presidenti dei consigli di amministrazione (od organi equivalenti) delle società per azioni partecipate dalle Regioni e dalle suddette Province.

I Presidenti delle Giunte regionali sono delegati a comunicare la presente nota ai Sigg.ri Presidenti delle amministrazioni provinciali ed ai Sigg.ri Sindaci che, a loro volta, faranno in modo che ne abbiano notizia i dirigenti degli enti locali, i collegi dei revisori, gli altri eventuali organi di controllo interno, le aziende ed istituzioni dipendenti, nonché i Presidenti dei consigli di amministrazione (od organi equivalenti) delle società partecipate dagli enti locali.

I Sigg.ri Presidenti degli enti pubblici anche economici e dei consigli di amministrazione (od organi equivalenti) delle società per azioni a partecipazione pubblica, cui la presente sarà, come detto, indirizzata dalle amministrazioni vigilanti e dagli enti pubblici che partecipano al capitale



sociale, vorranno darne comunicazione ai componenti dei consigli di amministrazione, ai dirigenti, agli organi di vigilanza e di controllo interni.

I Sigg.ri Prefetti, responsabili degli Uffici Territoriali del Governo, vorranno agevolare la diffusa conoscenza in qualità di presidenti, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 287 del 2001, delle conferenze permanenti dei responsabili delle strutture periferiche dello Stato.

## **2. - Soggetti tenuti all'obbligo di denuncia.**

La denuncia di fatti dannosi per il pubblico erario costituisce, come accennato, essenziale presupposto per l'attivazione del sistema giurisdizionale diretto all'accertamento di responsabilità amministrative, a garanzia del buon uso delle risorse pubbliche che costituisce un interesse di tutti i cittadini.

La collaborazione, in tal senso, da parte dei pubblici apparati è, pertanto, necessaria, anche tenuto conto che l'art. 1, comma 3, della legge n. 20 del 1994 chiama a rispondere del danno erariale coloro che, con l'aver "omesso o ritardato la denuncia", abbiano determinato la prescrizione del relativo diritto al risarcimento.

Trattasi di una autonoma e specifica forma di responsabilità amministrativa.

Riguardo ai dipendenti statali, il tutt'ora vigente art. 20 del d.P.R. n. 3 del 1957 individua quali soggetti obbligati a tale denuncia non solo il direttore generale o il capo servizio, ma anche il Ministro se il fatto dannoso sia imputabile al primo o al capo di un servizio posto alle sue dirette dipendenze. Il suddetto articolo prevede, poi, un analogo dovere a carico dei funzionari con compiti ispettivi.

Tale norma, viene, altresì, in rilievo, nei casi in cui il legislatore rinvia, nel delineare l'ambito della giurisdizione della Corte dei conti, alla disciplina vigente in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato (è il caso,

ad es., degli amministratori e dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche per i quali si veda l'art. 28 del d.P.R. n. 761 del 1979).

Si ricorda che l'art. 313, comma 6, del d.lgs n. 152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale, prevede che il Ministro dell'ambiente, a seguito dell'avvenuto accertamento di un danno ambientale, provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, anziché emanare l'ordinanza ingiunzione di pagamento, prevista dal precedente comma 2 dello stesso articolo, invia un rapporto all'Ufficio del P.M. presso il giudice contabile competente per territorio.

Per gli amministratori ed i dipendenti delle regioni ordinarie, trova applicazione l'art. 33 del d.lgs n. 76 del 2000 che rinvia agli istituti valevoli, in materia, per i dipendenti delle amministrazioni statali; per la Regione Siciliana si vedano gli art.li 54 l. rg. n. 7 del 1971 e 9, comma 9, l. rg. n. 2 del 2007; per i revisori, gli amministratori ed i dipendenti degli enti locali si vedano gli articoli 93 e 239 del d.lgs. n. 267 del 2000; nel caso di danni accertati in sede di procedura di risanamento, a seguito di dissesto finanziario di enti locali, la denuncia spetta all'organo straordinario di liquidazione (v. art. 252 del d.lgs. n. 267 del 2000); per i vertici amministrativi degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, si veda l'art. 90 del d.P.R. n. 97 del 2003. Riguardo agli obblighi, in materia, degli amministratori e dei revisori dei conti delle camere di commercio si vedano gli art.li 33 e 34 del d.P.R. n. 254 del 2005.

Vi sono, inoltre, previsioni normative riferite ad ulteriori categorie di pubblici dipendenti (per gli appartenenti all'Esercito si vedano gli art.li 7 ed 8 del d.P.R. n. 167 del 2006; per gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza gli art.li 56-64 del D.M. n. 292 del 2005). Specifici obblighi di denuncia sono contenuti nell'art. 10, comma II, della legge n. 724 del 1994 (in materia sanitaria) e nell'art. 6 del d.lgs n. 163 del 2006, a carico dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Si richiama l'attenzione sul fatto che i dirigenti responsabili delle strutture amministrative erogatrici di fondi comunitari o degli organismi di controllo della loro gestione sono tenuti, sulla base della normativa relativa all'obbligo in questione applicabile ai soggetti operanti all'interno delle varie amministrazioni interessate, a denunciare al P.M. presso il competente giudice contabile eventuali danni erariali connessi all'utilizzo dei fondi in questione.

Si rammenta, altresì, che l'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002, stabilisce che i provvedimenti di riconoscimento del debito, posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, devono essere trasmessi alla competente Procura regionale presso il giudice contabile.

E' evidente che la terminologia usata, a volte, in passato dal legislatore (ad es. l'uso dei termini direttore generale, capo servizio o ispettore generale, di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 3 del 1957), va interpretata alla luce dell'evoluzione della legislazione, della contrattazione collettiva e dell'esercizio dell'autonomia organizzativa, da parte dei vari enti ed amministrazioni, circa le denominazioni delle qualifiche e le funzioni esercitate sia dai vertici generali delle strutture burocratiche (che possono essere, oggi, ad es., capi comparto, dirigenti generali, segretari generali) che dai soggetti preposti ai singoli settori (dirigenti, vice dirigenti o soggetti aventi funzioni di coordinamento).

Ovviamente, anche gli organi di controllo sono tenuti alla denuncia di fatti dannosi per la finanza pubblica (si veda, in proposito, l'art. 20, II comma, del d.P.R. n. 3 del 1957).

In particolare, l'obbligo in discorso riguarda gli organi di controllo interno, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1999, competenti al riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa.

L'Ispettorato per la funzione pubblica, di cui all'art. 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come modificato dall'art. 10 bis della legge n. 248 del 2005), è obbligato a denunciare al P.M. presso il competente giudice

contabile, anche a seguito di segnalazioni di privati cittadini o pubblici dipendenti, irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni pubbliche dalle quali possano derivare danni alle stesse.

L'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, istituito con la legge n. 3 del 2003, è tenuto a denunciare al P.M. presso il competente giudice contabile le ipotesi di responsabilità amministrativa, che potrebbero evidenziarsi a seguito di accertamenti diretti o delegati presso le amministrazioni pubbliche, di monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa o grazie alla collaborazione dei servizi di controllo interno.

Sono esentati dall'obbligo in questione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1999, gli addetti alle strutture che, all'interno delle amministrazioni pubbliche, effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti ed il controllo strategico.

Ciò non esclude, in presenza dei relativi presupposti, la sussistenza di un obbligo di denuncia di eventuali danni erariali, in capo ai titolari degli uffici o organi (tenuti all'obbligo in discorso) destinatari delle relazioni degli addetti alle suddette tipologie di controllo.

E' bene specificare, in materia, che l'obbligo in questione fa capo all'organo di controllo, in sé considerato, e, perciò, a tutti i suoi componenti, nei casi in cui lo stesso decide con metodo collegiale. Invece, il dovere in discorso è proprio dei singoli controllori, quando operano individualmente nell'adempimento di specifiche attività di controllo, senza riferire al collegio.

Sulla responsabilità amministrativa degli appartenenti agli organi collegiali è utile, altresì, richiamare l'art. 1, comma 1-ter, della legge n. 20 del 1994 che rende, eventualmente, imputabili solo coloro che hanno espresso voto favorevole alla decisione produttiva del danno.

I suddetti principi valgono in tutti i casi in cui il dovere in questione fa capo ad un organo collegiale.

Denunce di possibili danni erariali vengono effettuate alle Procure presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti anche dalle articolazioni regionali e centrali di quest'ultima addette a funzioni di controllo. Tale prassi non si ritiene contrastante con l'ordinamento giuridico.

Occorre, poi, evidenziare il fondamentale raccordo che deve sussistere fra il P.M. presso il giudice penale e quello presso il giudice contabile attraverso l'informativa, prevista dall'art. 129, comma 3, delle norme di attuazione del c.p.p., in merito all'esercizio dell'azione penale, nel caso di reati che hanno cagionato un danno all'erario.

Anche se la legge stabilisce il suddetto obbligo di informativa solo nei casi di esercizio dell'azione, sarebbe opportuno che il P.M. presso il giudice penale, comunicasse anche le richieste di archiviazioni, relative a fatti che, pur non costituenti reati, potrebbero concretizzare ipotesi di responsabilità amministrativa.

Deve, inoltre, ritenersi che spetti al giudice dell'esecuzione, individuato ai sensi dell'art. 665 c.p.p., l'invio al P.M. presso il giudice contabile delle sentenze penali di condanna, di cui agli art.li 6, comma 2, e 7 della legge n. 97 del 2001. Ciò in conformità con quanto stabilito dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia (Direzione generale della giustizia penale), con la circolare n. 027.001.04.69 del 26/10/ 2006.

Mentre le sentenze di cui all'art. 7 della suddetta legge vanno inviate al Procuratore regionale competente, quelle di cui all'art. 6, comma 2, di tale legge, ancorché non irrevocabili, vanno trasmesse al Procuratore generale presso la Corte dei conti. Tale è anche l'interpretazione, sul punto, contenuta nella suddetta circolare.

Comunque, nei casi previsti dal suddetto art. 6, comma 2, della legge n. 97 del 2001, si ritiene opportuno l'invio di copia delle sentenze di condanna anche al competente Procuratore regionale presso il giudice contabile.

A seguito di ripetuti interventi del Giudice regolatore della giurisdizione (si vedano, recentemente, Cass. sez. un. ord. n. 4511 del 2006 e sent. n. 15458 del 2007), è pacifica la sussistenza del potere di cognizione del giudice contabile sulla responsabilità di amministratori o dipendenti per danni causati ad enti pubblici economici ed a società a partecipazione pubblica. Tale circostanza pone la necessità di individuare coloro che, all'interno di tali soggetti, sono tenuti all'obbligo in esame.

Riguardo, in particolare, alle società per azioni a partecipazione pubblica, occorrono alcune precisazioni, connesse al sistema di amministrazione e controllo adottato dalle stesse.

In società regolate dal sistema tradizionale di amministrazione e controllo (art.li 2380 bis – 2409 septies del codice civile), è da ritenersi obbligato alle denunce in discorso, in primo luogo, il consiglio di amministrazione, organo al quale spetta, di regola, in via esclusiva e con metodo collegiale, la gestione dell'impresa (salvo deleghe, in tal caso il soggetto delegato è tenuto, ai sensi dell'art. 2381, quinto comma, c.c., a riferire al consiglio almeno ogni 6 mesi sull'andamento della gestione e, perciò, anche riguardo a possibili fatti dannosi per la società). In particolare, ai fini in discorso, viene in rilievo l'art. 2392, II comma, c.c., che afferma la responsabilità degli amministratori "se essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli non hanno fatto quanto potevano per impedire il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose".

Analogo obbligo di denuncia spetta al collegio sindacale, visti i doveri e poteri di vigilanza (artt. 2403 e 2403 bis c.c.) e le connesse responsabilità (v. art. 2407, II comma, c.c., che dispone nel senso che i sindaci "sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica"), oltre che ai soggetti tenuti al controllo contabile (2409 bis c.c.), considerato il rinvio al regime della responsabilità dei sindaci (art. 2409 sexies c.c.).

Nelle società rette dal sistema dualistico (art. 2409 octies - 2409 quinquiesdecies c.c.) l'obbligo in questione può ritenersi gravante, in primo luogo, sul consiglio di gestione, che esercita, sostanzialmente, le funzioni di un consiglio di amministrazione. In particolare, per i componenti del consiglio di gestione, il legislatore richiama espressamente (art. 2409 undecies) il regime della responsabilità degli amministratori delle società regolate dal sistema tradizionale (art. 2392 c.c.). Sono, parimenti, obbligati i soggetti addetti al controllo contabile (visto il rinvio operato dall'art. 2409 quinquiesdecies all'art. 2409 sexies in materia di responsabilità dei soggetti incaricati del controllo contabile nelle società rette dal sistema tradizionale) ed il consiglio di sorveglianza, che esercita, tra l'altro, funzioni di vigilanza analoghe a quelle del collegio sindacale (in particolare, è tenuto a denunciare al tribunale, ex art. 2409 c.c., i casi di gravi irregolarità nella gestione) e può promuovere azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione (art. 2409 terdecies, I co. c.c. lett. d). I componenti del consiglio di sorveglianza sono soggetti ad una responsabilità analoga a quella gravante sui sindaci (art. 2409 terdecies, III co., c.c.).

Nel caso di regime a sistema monistico (artt. 2409 sexiesdecies - 2409 noviesdecies c.c.), sono tenuti all'obbligo di cui si discute il consiglio di amministrazione (visto il rinvio al regime della responsabilità degli amministratori delle società regolate dal sistema tradizionale, operato dall'art. 2409 noviesdecies, I co., c.c.), il comitato per il controllo sulla gestione (considerate le funzioni di vigilanza esercitate, v. art. 2409 octiesdecies, V co. lett. b), c.c.) ed i soggetti addetti al controllo contabile (tenuto conto del rinvio, di cui all'art. 2409 noviesdecies, al regime della responsabilità dei soggetti incaricati del controllo contabile nelle società regolate dal sistema tradizionale).

Riguardo agli enti pubblici economici, l'obbligo di denuncia in questione, deve ritenersi faccia capo ai titolari degli organi che, secondo i rispettivi ordinamenti, esercitano funzioni di amministrazione e controllo. Ciò in quanto è

implicito nel rapporto che lega i titolari degli stessi all'ente il dovere di questi ultimi (desumibile dall'art. 2104 c.c.) di agire per eliminare o attenuare gli effetti di comportamenti dannosi subiti dal soggetto nel cui interesse operano.

Quanto detto vale anche per i titolari degli organi di amministrazione e controllo delle aziende speciali ed istituzioni che fanno capo alle regioni ed agli enti autonomi locali.

### **3.- Presupposti delle denunce.**

Il presupposto perché sorga l'obbligo di denuncia è il verificarsi di un fatto dannoso per la finanza pubblica.

L'obbligo in questione è legato alla conoscenza o alla possibilità di conoscenza dei presunti fatti dannosi, attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza professionale, che può essere pretesa dal soggetto obbligato, in considerazione della qualifica e delle funzioni concretamente espletate.

Per l'individuazione del momento di completamento della fattispecie dannosa può soccorrere la giurisprudenza contabile in merito al concetto di "verificazione del fatto dannoso" che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, il dies a quo della decorrenza della prescrizione nelle ipotesi di responsabilità amministrativa, non caratterizzate da doloso occultamento del danno. In tali ipotesi, la giurisprudenza consolidata ritiene che il fatto dannoso non sia costituito dal solo comportamento illecito, ma sia comprensivo dell'evento e coincida con l'effettivo pregiudizio del patrimonio dell'amministrazione, sotto il profilo del danno emergente o del lucro cessante, ovvero, con la lesione del bene immagine di cui è titolare l'amministrazione danneggiata, nel caso di danno non patrimoniale.

Nel caso, poi, di doloso occultamento del danno da parte del presunto responsabile, l'obbligo di denuncia, come la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno (ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994), nasce dal momento della scoperta del fatto dannoso da parte del



soggetto obbligato o, comunque, dal momento in cui quest'ultimo è venuto a conoscenza dello stesso.

La necessità che il danno, per dar luogo ad un dovere di denuncia, debba essere concreto ed attuale, esclude dall'obbligo fatti aventi solo una potenzialità lesiva. Però, in tali ipotesi si richiede una vigile attenzione, da parte delle amministrazioni, in modo da operare le necessarie correzioni idonee ad evitare il danno. Nel caso in cui lo stesso si verifica, i fatti vanno, ovviamente, denunciati, tempestivamente, al P.M. presso il giudice contabile.

#### **4. - Contenuto delle denunce.**

A proposito del contenuto della denuncia in questione, l'art. 20 del d.P.R. n. 3 del 1957, prescrive che la stessa comprende "tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni".

La denuncia, pertanto, con riguardo alla documentazione ad essa allegata, deve contenere:

- l'indicazione del fatto dannoso, nel senso di descrizione del comportamento dannoso e/o del procedimento amministrativo seguito. Tale indicazione deve, altresì, evidenziare le illegittimità o le diseconomie gestionali originate da tali comportamenti o procedimenti;

- l'importo del presunto danno subito dall'erario, ove ciò risulti da fatti conosciuti, ovvero, se tale elemento non sia determinabile esattamente nel suo ammontare, i dati in base ai quali emerga l'esistenza dello stesso, benché ne sia incerta la quantificazione. A questo fine, vanno indicati, ove esistano, gli elementi che, sulla base dei dati dell'esperienza amministrativa nel settore, possano servire alla quantificazione dello stesso, oppure offrire, se in condizione, parametri per la determinazione in via equitativa del danno medesimo (ex art. 1226, c.c.).

Costituisce un elemento facoltativo della denuncia, tranne i casi in cui sia chiara la partecipazione di determinati soggetti ai fatti dannosi (ad es. nel caso

di condanne penali), l'indicazione nominativa di coloro cui possa essere presuntivamente imputato l'evento lesivo. Parimenti facoltativa è la rappresentazione di motivate valutazioni circa la colpevolezza di questi ultimi. In ogni caso, su richiesta della competente Procura presso il giudice contabile, cui deve essere indirizzata la denuncia, il denunciante o, comunque, l'amministrazione di appartenenza, provvederà ad indicare le generalità complete e gli attuali domicili dei presunti responsabili del danno.

Nel caso in cui taluno di questi ultimi risulti deceduto, su delega della competente Procura regionale, l'amministrazione da cui dipendevano dovrà provvedere all'acquisizione degli elementi necessari per l'individuazione degli eredi legittimi o, se del caso, testamentari (denunce di successione, atti testamentari, accertamenti sulla consistenza mobiliare e immobiliare dell'asse ereditario, documentazione relativa al diritto degli eredi a riscuotere ratei di stipendio o di altre competenze maturate dal responsabile al momento del decesso, ecc.).

La denuncia di danno deve precisare, ove del caso, se il pregiudizio patrimoniale incida o meno su conti giudiziali, a denaro o a materia.

Nell'affermativa, devono essere comunicati le generalità e il domicilio dell'agente tenuto alla resa del conto, con la precisazione (se il conto medesimo sia stato presentato) degli estremi dello stesso e, qualora il denunciante ne abbia avuto notizia, dei provvedimenti che eventualmente siano stati adottati.

Qualora il conto non sia stato reso, deve promuoversene la compilazione immediata, anche d'ufficio, tenendo informata la Procura regionale di ogni conseguente adempimento, compresa la notifica di tale adempimento al contabile interessato che non abbia provveduto.

Infine, qualora il conto sia stato reso, ma non figuri in esso il debito di gestione, deve disporsi la compilazione di apposito deconto, da notificare al contabile e da trasmettere, quindi, alla Corte dei conti.

Per quanto riguarda i rendiconti e gli altri conti amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori bilancio autorizzate da leggi, qualora il responsabile della gestione non abbia provveduto alla loro presentazione nel termine prescritto, occorrerà farne denuncia, ai sensi dell'art. 9 comma 8 del d.P.R. n. 367 del 1994, alla competente sezione regionale del controllo della Corte dei conti.

#### **5. - Tempi delle denunce.**

La denuncia, una volta verificatosi l'evento lesivo, deve essere immediata e deve essere effettuata sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione. Rimane assegnata al successivo momento dell'attività giudiziaria istruttoria l'acquisizione di ulteriori elementi.

Va osservato, peraltro, che la necessità di una tempestiva denuncia si desume, indirettamente, dalla suddetta fattispecie di responsabilità, sancita dall'art. 1, comma 3, della legge n. 20/1994, che attiene a casi non soltanto di "omessa", ma anche di "ritardata" denuncia, cioè pervenuta alla Procura competente quando non è più tecnicamente possibile l'attivazione delle iniziative giudiziali prima della scadenza del termine di prescrizione.

Il fatto che la denuncia debba essere immediata non esclude che essa debba anche avere - in proporzione ai livelli di conoscenza sui fatti che l'amministrazione può conseguire anche attraverso il sollecito esercizio di propri obblighi di accertamento - un grado di completezza tale da consentire alle Procure regionali, ove ne ricorrano gli estremi, l'avvio delle iniziative di competenza.

Una denuncia priva di completezza, per quanto immediata, dilata comunque i tempi per l'effettiva azionabilità della pretesa risarcitoria.

Sempre a proposito della irrinunciabile coesistenza delle due caratteristiche essenziali - tempestività e completezza - della denuncia, meritano specifica attenzione i casi in cui fatti che possano comportare responsabilità

amministrativa vengano a conoscenza dell'amministrazione, a seguito di iniziative assunte dall'Autorità giudiziaria penale (es. sequestro di atti o documenti disposto dal P.M. penale, in sede di indagini preliminari; arresto, fermo, custodia cautelare o esercizio dell'azione penale nei confronti di dipendenti, comunicati dal P.M. penale all'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 129, commi 1 e 3 bis, disp. att. c.p.p.; adozione di misure interdittive personali ex artt. 287 ss. c.p.p.; ecc.). In questi casi, ferme restando le obiettive, eventuali, diversità tra i profili oggetto dell'indagine penale e quelli amministrativo-patrimoniali, rivestiti dagli stessi fatti, l'amministrazione, in considerazione del possibile dilatarsi dei tempi dell'indagine penale, è tenuta a denunciare immediatamente alla competente Procura presso il giudice contabile, con comunicazione documentata, gli eventi di cui è venuta a conoscenza.

La denuncia, in tali specifici casi, potrà essere inoltrata alla Procura regionale presso la Corte dei conti "allo stato degli atti" e per quanto consti all'amministrazione, salvo riferire successivamente e in modo più esauritivo sugli sviluppi che la vicenda avrà avuto nella distinta sede penale.

#### **6. - Modalità procedurali particolari.**

La generale validità delle indicazioni finora fornite non esclude la praticabilità di una procedura più snella per l'assolvimento dell'obbligo di denuncia, nelle fattispecie di seguito indicate. Essa consiste nell'inoltro alla Procura presso la Corte dei conti territorialmente competente, a cadenza periodica (semestrale), di un sintetico rapporto-denuncia che segnala gli eventi dannosi.

Tale rapporto periodico si deve sostanziare in un prospetto riepilogativo, contenente una scheda riassuntiva per ciascuna vicenda, con la succinta descrizione del fatto, dell'ammontare dei danni, degli accertamenti svolti e delle risultanze emerse.

Sarà cura della Procura destinataria del rapporto richiedere, ove ne ravvisi la necessità, ulteriori e più approfonditi elementi informativi e documentali su uno o più dei fatti segnalati.

Le fattispecie suscettibili di denuncia, secondo la suddetta procedura semplificata, riguardano i danni derivanti da incidenti stradali, nel caso di mancato risarcimento (totale o parziale) da parte di società assicuratrici.

Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di inchiesta amministrativa o dai verbali di accertamento di Polizia non si rivelino fatti dolosi, le amministrazioni potranno procedere ad inoltrare alla Procura regionale competente un rapporto sintetico sui fatti occorsi, salvi successivi approfondimenti da parte della Procura stessa..

#### **7. - Ulteriore attività amministrativa in ordine ai fatti dannosi.**

Aver adempiuto, con tempestività ed esaustività, all'obbligo di denuncia non spoglia le pubbliche amministrazioni dei poteri ad esse direttamente intestati in relazione ai fatti emersi.

In primo luogo non viene meno la facoltà di "costituire in mora", mediante intimazione o richiesta scritta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1219 e 2943 del codice civile, i responsabili del danno, al fine di interrompere la decorrenza del termine di prescrizione.

L'amministrazione ha, poi, il potere - nelle more di decisioni definitive del P.M. presso il giudice contabile - di assumere proprie iniziative nei confronti del dipendente per conseguire, in via amministrativa, la rifusione del danno. Tale, eventuale, circostanza va tempestivamente segnalata al P.M. contabile competente.

E' il caso di precisare, infine, che l'obbligo di denuncia non si esaurisce con la segnalazione dell'evento, ma importa il dovere di riferire costantemente alla Procura regionale competente - anche in assenza di specifiche


sollecitazioni - in merito ai successivi sviluppi della questione, trasmettendo, con chiaro e preciso riferimento alla denuncia iniziale:

- i risultati di ulteriori indagini disposte di propria iniziativa dall'amministrazione, compresa l'eventuale attivazione e l'esito di procedimenti disciplinari;
- i dati concernenti l'instaurazione di giudizi penali, civili, amministrativi o controversie arbitrali;
- le sentenze pronunciate nei vari gradi di detti giudizi, in copia integrale autenticata, con la precisazione se esse siano passate in giudicato o siano state impugnate.

8. - Il presente atto sostituisce integralmente quello precedente, sullo stesso oggetto, prot. n. I.C./16 del 28 febbraio 1998.

Il Procuratore Generale

Claudio De Rose



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI**  
**II^ REPARTO - 3^ DIVISIONE - 2^ SEZIONE**

\*\*\*\*\*

**PER GLI ENTI - DISTACCAMENTI - REPARTI**

\*\*\*\*\*

**CONTRATTO GENERALE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI  
INERENTI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE SOTTOSCRITTE DA  
QUESTA DIREZIONE PER L'ANNO 2015:**

- **RCA**: RISCHI DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI IN CONFORMITA' ALLE NORME DELLA LEGGE GARANTENDO, ENTRO I MASSIMALI PREVISTI, IL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI O DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI ASSICURATI;
- **INFORTUNI CONDUTTORI**: RISCHI PER GLI INFORTUNI OCCORSI AI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI ALLA GUIDA DI VEICOLI E NATANTI DI PROPRIETA' DELL'A. D. PER ADEMPIMENTI DI SERVIZIO.

**LA SOCIETA' ASSICURATRICE: GENERALI ITALIA S.p.A. - Divisione Ina Assitalia - HA CONFERMATO ANCHE PER IL 2015 I NUMERI DI POLIZZE:**

- n. 166/700584 - TRE FF.AA.;
- n. 166/700592 - ARMA DEI CARABINIERI.

## **PREMESSA**

Il presente Vademecum è stato redatto al fine di portare a conoscenza degli EDR sia le coperture assicurative sottoscritte e previste dal contratto Consip 2015 sia le linee guida e le procedure da espletare, da parte del Conducente e/o dell'Ente militare, in caso di sinistro in cui è coinvolto il mezzo militare (denunce e modalità di risarcimento del danno), in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 7/9/2005 n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e dal D.P.R. 18/2006 n. 254 - Regolamento di attuazione.

Il capitolato tecnico del contratto Consip, la cui durata annuale ha decorrenza dalle ore 00:00 del 31.12.2014 alle ore 24:00 del 31.12.2015, disciplina gli aspetti tecnico giuridici del servizio di copertura assicurativa dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti di proprietà dell'A.D.. Ai natanti da diporto e ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i veicoli a motore.

La Direzione di Commissariato e di Servizi Generali ha sottoscritto per l'anno 2015 le seguenti coperture assicurative:

### **RCA - Responsabilità Civile Auto:**

copre i rischi da Responsabilità Civile in conformità alle norme di Legge, garantendo, entro i massimali previsti di Legge, il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli o dalla navigazione dei natanti assicurati.

La garanzia copre **anche la responsabilità per:**

- i danni causati dalla circolazione di veicoli in aree private o dalla navigazione o giacenza del natante in acque private;
- i danni che si verificano quando il veicolo o natante assicurato traina un altro veicolo natante o ne sia trainato;
- i danni alla persona cagionati a trasportati qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
- la responsabilità dell'istruttore per gli autoveicoli e/o natanti adibiti a scuola guida. Sono inoltre compresi i danni subiti dall'esaminatore, anche quando è alla guida l'allievo, tranne che durante l'esame;
- i danni causati alla sede stradale, relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione, esclusi quelli dovuti ai mezzi bellici e cingolati;
- i danni derivanti da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo o natante esclusi i mezzi bellici.

I massimali previsti per Legge sono: € 5.000.000,00 per danni a persone;

€ 1.000.000,00 per danni a cose.

### **INFORTUNI Conducente**

La garanzia è valida per i dipendenti civili e militari che guidino veicoli e natanti di proprietà del Ministero della Difesa ed è estesa anche ai mezzi in noleggio.



La Compagnia è obbligata, fino alla concorrenza dei massimali, ad indennizzare gli infortuni subiti dai dipendenti civili e militari limitatamente al tempo ed al percorso necessari per l'esecuzione delle prestazioni inerenti il servizio ed aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente.

I massimali per la suddetta garanzia sono € 250.000,00 per morte e € 250.000,00 per invalidità permanente.

La garanzia copre anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
- contatti con materiali corrosivi;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari: atti di terrorismo, vandalismo, ecc.;
- gli infortuni occorsi in occasione delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia a causa di incidente o di guasto verificatisi durante la circolazione per servizio e gli infortuni occorsi durante la salita o la discesa dagli automezzi o operazioni intorno ad essi;
- gli infortuni occorsi durante la prestazione di assistenza ai trasportati in fase di salita o discesa dal veicolo.

Il contratto, oltre le suddette coperture assicurative: Rca e Infortuni Conducenti, prevede alcune coperture aggiuntive e addizionali quali:

- Responsabilità Civile dei Trasportati;
- Ricorso Terzi da Incendio;
- Rimorchi – Rischio Statico;
- Carico e scarico;
- Autoveicoli speciali per portatori d handicap;
- Carico e scarico effettuato con mezzi meccanici;
- Danni da inquinamento;
- Danni causati dal trasporto di vittime della circolazione;
- Perdita di chiavi;
- Garanzia contrassegno;
- Rottura cristalli;
- Rimborso spese di rimpatrio;
- Danni a cose di terzi trasportati.

## **IMPORTANTE**

La Soc. **GENERALI ITALIA S.p.A.** si avvale dei Centri Liquidazioni Danni dislocati sul territorio nazionale: (link: [www.generalitalia.it/Dove-Trovarci/CentriLiquidazioniDanni](http://www.generalitalia.it/Dove-Trovarci/CentriLiquidazioniDanni)).

I C.L.D. hanno l'obbligo di fornire all'assicurato/danneggiato ogni tipo di assistenza informativa e tecnica per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. L'indirizzo della Direzione Centrale della compagnia assicuratrice è il seguente: GENERALI ITALIA S.p.A. Divisione - INA Assitalia "Agenzia Veicoli dello Stato" Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 ROMA.

GENERALI ITALIA S.p.A. - Divisione Ina Assitalia - ha istituito un ulteriore Centro Liquidazioni Danni sito a Cagliari per informazioni relative ai sinistri avvenuti "solo" nella città di Roma e provincia.

### **RESPONSABILI:**

Sig.ra RAFFAELLA CANU ( mail:[raffaella.canu@generalitalia.com](mailto:raffaella.canu@generalitalia.com))  
Tel. 070-4074807 - Fax: 041- 2598218 -  
gg.: Lunedì - Giovedì 10,00-13,00 ;

Sig.ra GABRIELLA MELIS (mail:[gabriella.melis@generalitalia.com](mailto:gabriella.melis@generalitalia.com))  
Tel.070-4074808 - fax 041-3363240  
gg.: Lunedì - Giovedì 10,00-13,00 ;

Per informazioni sul contratto Consip 2015 i punti di contatto sono:

- a. Direzione Generale di COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI -  
2° Rep. 3^ Div. 2^ Sez. Assicurazioni Mezzi e Personale

Funz. Amm.vo Dott.ssa Elisabetta CUCCIA - mail: [r2d4s2@commiservizi.difesa.it](mailto:r2d4s2@commiservizi.difesa.it)  
Funz. Tec. Franco TONDO - mail: [spp@commiservizi.difesa.it](mailto:spp@commiservizi.difesa.it);  
Funz. Amm.va Tina RIVELLINO - mail: [r2d4.assicurazioni.fuori@commiservizi.difesa.it](mailto:r2d4.assicurazioni.fuori@commiservizi.difesa.it)  
tel. 06-36803036 - 4-3036 - email:

- b. Direzione Armamenti Terrestri (TERRARM) 3° Reparto - 7^ Div. - 4^ Sez.:

mail istituzionale [terrarm@terrarm.difesa.it](mailto:terrarm@terrarm.difesa.it) -  
Ass. Amm.vo Bruno LANCIOTTI - Tel. 06-47359211 - 103-9211  
mail: [r3d7s4ad1@terrarm.difesa.it](mailto:r3d7s4ad1@terrarm.difesa.it);

Per il rilascio di:

- Contrassegni assicurativi mezzi con targa militare che per esigenze di servizio devono recarsi all'estero - carta verde;
- Contrassegni assicurativi dei mezzi con targa civile. (tagliandi);

- c. Segretariato Generale della Difesa/DNA

Funz. Amm.vo Dott. Nicola MATERA mail: [sgd@sgd.difesa.it](mailto:sgd@sgd.difesa.it) Tel. 06-47354633  
103-4633

## **COMPITI PER IL CONDUTTORE**

### **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

Il **CONDUTTORE** coinvolto in un incidente (anche quando si ritiene totalmente responsabile o non ha subito danni) **deve sempre** compilare il modulo C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - ex C. I .D.), che – se non disponibile al momento del sinistro - può essere compilato e sottoscritto successivamente. Il suddetto modulo dovrà essere consegnato dal Conducente al Comando di appartenenza per la denuncia.

### **IMPORTANTE**

Nella compilazione del C.A.I. deve essere indicata **sempre la targa militare** con le seguenti indicazioni al:

1. **punto 6:** “contraente/assicurato” Sezione A o Sezione B **deve essere indicato:**
  - denominazione dell’Ente militare che ha in uso il veicolo ed ha autorizzato il servizio;
  - cognome, nome e telefono del referente (Capo sezione Logistica-/addetto o Capo sezione/addetto incidentistica) con cui la Compagnia - CLD può interagire al fine di risolvere al meglio le problematiche legate sia alla documentazione mancante che al risarcimento dei danni.
  
2. **punto 9:** conducente:
  - i dati del conducente (nome, cognome e numero patente militare).

Altre informazioni:

- data e luogo del sinistro;
- nome cognome e recapito (indirizzo e n. telefono) del conducente del veicolo coinvolto (e del proprietario se persona diversa dal conducente);
- Targa e nome della Compagnia di assicurazione, polizza e agenzia della controparte;
- Generalità di eventuali feriti;
- Generalità di eventuali testimoni;
- Indicazione della presenza di verbali da parte di Organi di polizia.

Il modulo C.A.I. va compilato sia nel caso in cui i due conducenti siano d’accordo sulla dinamica del sinistro e sulle rispettive responsabilità sia nel caso in cui non lo siano; nel primo caso, si compila un’unica copia del modulo sottoscritta da entrambi i conducenti mentre nel secondo, ognuno compila e sottoscrive la propria copia.

**E' pertanto consigliabile tenere in ogni veicolo il numero di polizza e una copia del Modulo in quanto l'utilizzo dello stesso, con la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti, permette di risolvere il sinistro in tempi brevi.**

## **IMPORTANTE - NOVITA'**

La Compagnia assicuratrice, con il contratto 2015, ha sostituito le modalità di invio delle denunce di sinistro; **la denuncia di sinistro dovrà essere inviata utilizzando in via alternativa:**

- 1) l'indirizzo email: aperturasinistriveicolidistato@generali.com
- 2) il numero di fax: **800.498.614**

Al fine di evitare **l'invio di doppie** denunce, la Compagnia chiede di utilizzare una  **sola** modalità e in via prioritaria l'indirizzo mail.

Per informazioni successive all'apertura del sinistro è attivo dal lun. al ven. ore 9:00 - 18:00  
- il numero verde **800.880.880 (opzione 3 e poi selezione 3)** comunicando il numero di sinistro, se disponibile, o le targhe dei veicoli coinvolti e la data dell'evento.

### **COMPITI PER GLI ENTI - DISTACCAMENTI - REPARTI**

Gli EDR, ricevuto dal conduttore il modulo CAI, **devono predisporre la denuncia** **indicando sempre la targa militare e inviarla entro 3 giorni** dalla data del sinistro alla compagnia **GENERALI ITALIA S.p.A.** per l'apertura del sinistro stesso, **scegliendo una** delle seguenti modalità di trasmissione:

- per email all'indirizzo: aperturasinistriveicolidistato@generali.com
- per fax al numero: **800.498.614.**

### **IMPORTANTE/NOVITA'**

Si richiama all'attenzione di tutti gli EDR che a partire dal **1° gennaio 2015** una copia della denuncia di sinistro dovrà essere inviata per conoscenza, al fine della definizione di un eventuale contenzioso, al sotto riportato indirizzo del Segretariato Generale della Difesa, **solo nei seguenti casi:**

incidenti stradali di particolare gravità o rilevanza, accertata anche successivamente alle prime valutazioni contestuali all'incidente, nei quali vi siano stati deceduti o feriti gravi con lesioni guaribili con una prognosi verosimilmente superiore a 40 gg. o nei quali il numero dei veicoli coinvolti sia superiore a due ovvero quando la stima dei danni agli stessi veicoli superi l'importo di € 10.000,00.

- **sgd@sgd.difesa.it** posta elettronica istituzionale del SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA - VI REPARTO - 4° UFFICIO - 3° SEZIONE - Incidentistica Terrestre - Via XX Settembre, 123 - 00185 ROMA.

Per una corretta definizione, è opportuno classificare il sinistro in tre modi A, B e C:

### **A) Sinistro subito**

L'Ente militare deve denunciare il sinistro inviando alla **GENERALITALIA S.p.A.**, con le modalità sotto riportate, la denuncia redatta con il modulo C.A.I. – firmato dal conducente o da entrambi i conducenti per l'apertura del sinistro.

Qualora, a seguito del sinistro oltre ai danni al mezzo militare, abbiano riportato danni alla persona il conduttore e/o trasportati, la denuncia dovrà essere corredata della richiesta di:

1. risarcimento danni a cose (Rca)
2. risarcimento danni alla persona "conduttore" (Rca)
3. risarcimento danni alla persona "trasportati" (Rca)

e di altra documentazione in possesso riguardante l'evento dannoso (verbale di pronto soccorso, dichiarazioni dei testimoni, verbale dell'Autorità di polizia stradale etc.), riservandosi la facoltà di inviare successivamente, altra eventuale documentazione probatoria (fac-simile allegato 1).

### **Le richieste di risarcimento per il conduttore e per i trasportati devono essere distinte e separate.**

Inoltre, si fa presente che gli emolumenti versati a vuoto dall'Amministrazione Difesa a favore del conduttore/trasportato assente dal servizio a causa dell'infortunio, sono rimborsabili da parte di Generali Italia solo nel suddetto caso di "sinistro subito con danni alla persona Conduttore/trasportato - con applicazione dell'indennizzo diretto.

Dopo l'apertura del sinistro, gli EDR devono avere come punto di riferimento i C.L.D. (Centri Liquidazioni Danni – competenti per territorio) ai quali devono rivolgersi per accordi diretti necessari alla definizione del sinistro (eventuale completamento documentazione, visione del veicolo da periziare, quantificazione del danno, risarcimento e qualsiasi altra problematica legata alla risoluzione del sinistro).

In caso di danni al veicolo (senza limite di valore) o alle cose trasportate di proprietà dell'A.D. e del conducente, si deve indicare altresì il luogo, i giorni e l'ora in cui le cose danneggiate siano disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

In caso di lesioni personali del conducente devono essere forniti, anche successivamente, i seguenti elementi:

- data di nascita ed attività lavorativa;
- reddito del danneggiato comprovato da idonea documentazione fiscale (indicativo);
- documentazione medica attestante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
- l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 142 del Codice, di aver o di non avere diritto a prestazioni da parte di Enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.

La richiesta di risarcimento del danno è opportuno venga inviata, per conoscenza ed a mezzo RAR, anche all'Impresa di assicurazione del responsabile del sinistro; tale accorgimento potrà permettere di abbreviare i termini per un'eventuale successiva azione contro la stessa, qualora per la liquidazione del sinistro non sia possibile applicare la procedura del risarcimento diretto ma dovrà essere applicata la procedura ordinaria illustrata nei punti successivi.

## **B) Sinistro procurato**

L'Ente militare deve limitarsi a denunciare il sinistro, inviando a GENERALI ITALIA S.p.A con le modalità sotto riportate, la denuncia redatta con modulo C.A.I - firmato dal conducente o da entrambi per l'apertura del sinistro, **corredata di una dichiarazione del conducente sulla dinamica del sinistro** :

- per email all'indirizzo : aperturasinistriveicolidistato@generali.com
- per fax al numero : **800.498.614**

Qualora, a seguito del sinistro, abbiano riportato danni il conducente e/o trasportati, la denuncia (fac- simile Allegato 1), dovrà essere corredata della richiesta di:

- risarcimento danni alla persona "conducente" (Infortuni Conducenti)
- risarcimento danni alla persona "trasportati" (Rca)

**Le richieste di risarcimento per il conducente e per i trasportati devono essere distinte e separate.**

Gli EDR hanno come punto di riferimento i C.L.D. (Centri Liquidazioni Danni – competenti per territorio) ai quali devono rivolgersi per accordi diretti necessari alla definizione del risarcimento (eventuale completamento documentazione verbale di pronto soccorso, dichiarazioni dei testimoni, verbale dell'Autorità di polizia stradale, perizia medico-legale, quantificazione del danno, risarcimento e qualsiasi altra problematica legata alla risoluzione del risarcimento), riservandosi di inviare successivamente altra eventuale documentazione probatoria.

## **C) Concorso di Colpa**

In caso di sinistro dove la responsabilità non è del conducente del veicolo militare o si ritiene che ci sia almeno il concorso di colpa (Allegati Criteri di determinazione del grado di responsabilità), gli EDR, ricevuto il modulo CAI, devono effettuare sempre la denuncia entro 3 giorni dalla data del sinistro, senza attendere l'eventuale verbale dell'Autorità di polizia stradale, indicando sempre la targa militare e inviarla alla compagnia GENERALI ITALIA S.p.A per l'apertura del sinistro stesso con le modalità sotto riportate:

- per email all'indirizzo: aperturasinistriveicolidistato@generali.com
- per fax al numero: **800.498.614**

Qualora, a seguito del sinistro, abbiano riportato danni il conducente e/o trasportati, la denuncia(fac- simile Allegato 1) dovrà essere corredata della richiesta di:

- risarcimento danni alla persona "conducente" (Infortuni Conducenti)
- risarcimento danni alla persona "trasportati" (Rca)

In caso di omessa o ritardata denuncia, la Compagnia Generali può effettuare azione di rivalsa sull'Ente che ha in uso il veicolo, per i danni derivanti dall'impossibilità di accertare correttamente il grado di responsabilità dell'assicurato.

Per il **risarcimento danni** sono previste diverse procedure a seconda della tipologia di sinistro in cui ci si trova coinvolti:

1. **Risarcimento Diretto D. Lgs. n. 209/2005 e D.P.R. n. 254/2006;**
2. **Risarcimento Ordinario o tradizionale;**
3. **Risarcimento Terzi Trasportati;**
4. **Risarcimento danni al Conducente;**
5. **Risarcimento danni a cose;**
6. **Risarcimento di sinistri fuori area (Teatri Operativi);**
7. **Risarcimento di sinistri con veicoli esteri (Italia o Estero);**
8. **Risarcimento di sinistri: Casi particolari;**
9. **Garanzie Addizionali.**

1) **RISARCIMENTO DIRETTO** (art. 149 e 150 D. Lgs. n. 209/2005 e D.P.R. 254/2006).

Il risarcimento diretto si applica in caso di:

- collisione (urto) tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la R.C. Auto (anche ciclomotori muniti della targa ai sensi del D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153, ovvero con sei caratteri alfanumerici);
- sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- veicoli a motore coinvolti immatricolati in Italia o Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
- assenza di coinvolgimento di altri veicoli responsabili.

1.1) **I danni risarcibili**

- danni al veicolo (senza limite di valore e compresi eventuali danni connessi all'utilizzo del veicolo stesso, come ad esempio, fermo tecnico e/o traino);
- danni alle cose trasportate di proprietà dell'A.D. e del conducente (senza limiti di valore);
- lesioni di lieve entità al conducente (inferiori o pari al 9% di Invalidità Permanente): sono compresi, se spettanti, il danno patrimoniale, il danno biologico temporaneo/permanente ed il danno non patrimoniale.

## **1.2) Termini per l'offerta di risarcimento diretto**

Il Centro Liquidazione Danni formula una congrua offerta di risarcimento (o comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare un'offerta) entro i seguenti termini:

- **30 giorni** dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;
- **60 giorni** dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;
- **90 giorni** dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.

E' pertanto consigliabile l'utilizzo del modulo C.A.I. e la sottoscrizione dello stesso da parte di entrambi i conducenti, al fine di ridurre i termini dell'offerta di risarcimento dei danni a cose (da 60 a 30 giorni) e perché vi sia presunzione, a norma di legge, che il sinistro si sia verificato secondo le modalità descritte,

Se l'Ente militare dichiara di accettare la somma offertagli per i danni al mezzo, il Centro Liquidazione Danni provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, se viceversa comunica di non accettare l'offerta formulata dal Centro Liquidazione Danni o non risponde, il pagamento viene effettuato entro lo stesso termine (a titolo di acconto) ma il medesimo CLD ha titolo per esperire azione giudiziale diretta nei confronti della Compagnia per la restante parte.

## **1.3) Richiesta di risarcimento incompleta**

In caso di richiesta incompleta, il Centro Liquidazione Danni entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta può invitare l'Ente militare, a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta stessa; in questo caso i termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento o per la comunicazione dei motivi di mancata offerta rimangono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni richieste.

## **1.4) Annullamento della procedura di risarcimento diretto**

Il Centro Liquidazione Danni che riceve la richiesta di risarcimento diretto ha l'obbligo di informare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'Ente militare in merito ad eventuali motivi di inapplicabilità della procedura, entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti:

- dalla ricezione della domanda di risarcimento;
- dall'acquisizione delle informazioni che rendono inapplicabile il risarcimento diretto per:
  - l'intero sinistro (es. assenza di collisione);
  - la singola partita di danno (veicolo: es. il danneggiato non è "terzo" rispetto al responsabile; lesioni del conducente: es. perizia medica del fiduciario che valuta i postumi permanenti in misura superiore al 9% di Invalidità Permanente).



Il Centro Liquidazione Danni comunica all'Ente militare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'interruzione della procedura - per l'intero sinistro o per la singola partita di danno - trasferendo all'assicuratore RC Auto del veicolo responsabile, sia la relativa richiesta di risarcimento sia gli ulteriori elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria.

### **1.5) Azione giudiziale diretta**

L'Ente militare qualora l'Impresa abbia respinto la richiesta, non abbia comunicato l'offerta o il suo diniego nei termini previsti oppure non si sia giunti ad un accordo sull'offerta stessa, può esperire azione giudiziale diretta nei soli confronti della Società GENERALI ITALIA S.p.A.

Detta azione è esperibile soltanto quando:

- siano trascorsi 60 giorni (in caso di danni solo ai veicoli)
- siano trascorsi 90 giorni (in caso di lesioni di lieve entità)

dal giorno in cui il danneggiato abbia chiesto alla Compagnia Generali il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'Impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto.

L'Impresa di assicurazione del veicolo responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere la Compagnia Generali, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.

## **2) RISARCIMENTO ORDINARIO O TRADIZIONALE**

### **Sinistri ammessi alla procedura ordinaria**

- sinistri tra più di due veicoli;
- con un terzo veicolo responsabile, anche se non entrano in collisione;
- tra veicoli non a motore;
- con ciclomotori non targati con 6 caratteri alfanumerici;
- con macchine agricole o operatrici senza targa;
- con tram o mezzi su rotaia;
- avvenuti all'estero tra veicoli immatricolati e assicurati in Italia.

Il veicolo militare quando è coinvolto in sinistri di cui sopra, il conduttore o l'Ente militare deve seguire la seguente procedura:

#### **A) veicolo militare senza responsabilità**

la denuncia corredata della richiesta di risarcimento danni, a cose e persone (conduttore e trasportati) deve essere inviata, tramite R.A.R.:

- alla Compagnia di assicurazione del responsabile civile (controparte);
- al proprietario del mezzo che ha procurato il sinistro (responsabile civile);
- al conduttore del mezzo che ha procurato il sinistro (solo se diverso dal proprietario del veicolo).

Inoltre la denuncia di sinistro deve essere inviata anche a Generali Italia S.p.A. (con le modalità precedentemente indicate in via cautelativa.

**B) veicolo militare con responsabilità totale o parziale**

la denuncia di sinistro deve essere inviata a Generali Italia S.p.A. (email o fax ). In caso di danni al conduttore o ai trasportati deve essere corredata della relativa richiesta di risarcimento separata per il conduttore e i trasportati.

Contattare sempre i C.L.D. i quali forniranno il supporto necessario per ottenere l'assistenza necessaria per la risoluzione dei problemi.

Dalla ricezione della richiesta di risarcimento decorrono i seguenti termini per la formulazione da parte della Compagnia di assicurazione del responsabile civile, di una congrua offerta di risarcimento o della comunicazione dei motivi specifici per i quali non ritiene di fare un'offerta entro:

- 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;
- 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;
- 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene interrotto nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.

In caso di richiesta incompleta degli elementi prescritti dalla legge, l'invito da parte dell'Impresa di assicurazione a regolarizzare la richiesta interrompe i termini di cui sopra sino al ricevimento delle integrazioni richieste.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'Impresa di assicurazione provvede al pagamento del danno entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Il pagamento viene effettuato entro lo stesso termine anche se il danneggiato non accetta l'offerta formulata dall'Impresa di assicurazione.

Decorsi 30 giorni della comunicazione senza che il danneggiato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa di assicurazione corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità e tempi di cui al paragrafo precedente.

Decorsi i termini per la formulazione dell'offerta senza che il danneggiato sia stato soddisfatto nelle sue pretese, il danneggiato medesimo ha titolo per esperire l'azione giudiziale diretta nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile.

**3) RISARCIMENTO TERZI "TRASPORTATI"**

L'art. 141 del D. Lgs.209/2005 recita: "Il terzo trasportato è risarcito dalla Compagnia assicurativa del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo."

Il trasportato danneggiato o l'Ente militare, qualora il trasportato fosse impossibilitato, deve inviare la denuncia, per l'apertura del sinistro, corredata della richiesta di risarcimento danni inviando a **Generali Italia S.p.A.** con le modalità sotto riportate:

- per email all'indirizzo: [aperturasinistriveicolidistato@generali.com](mailto:aperturasinistriveicolidistato@generali.com)
- per fax al numero : **800.498.614**

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata al C.L.D. - Centro Liquidazione Danni competente per territorio, il quale risarcirà i danni subiti a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti e nei limiti del massimale minimo di legge. Per l'eventuale maggior danno, il terzo trasportato si può rivolgere all'Impresa di assicurazione della controparte, a condizione che la copertura prestata dalla stessa sia superiore al massimale minimo di legge.

L'Impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio ed estromettere **Generali Italia S.p.A.** nei cui confronti è stata esercitata l'azione diretta, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.

#### **4) RISARCIMENTO DANNI "CONDUTTORE"**

In caso di sinistro ove il conduttore subisca danni alla persona, lo stesso o l'Ente militare, qualora il conduttore è impossibilitato, deve effettuare oltre la denuncia la richiesta risarcimento nei modi seguenti:

- sinistro subito: Rca - applicazione del risarcimento diretto - richiesta alla propria compagnia Generali Italia;
- sinistro procurato a terzi: risarcimento con l'applicazione della polizza Infortuni conduttori - richiesta alla propria compagnia Generali Italia;
- sinistro con concorso di colpa: risarcimento con l'applicazione della polizza Infortuni conduttori - richiesta alla propria compagnia Generali Italia.

La richiesta di risarcimento deve essere corredata di tutta la documentazione probatoria relativa all'infortunio o facendo riserva di inviare ulteriore documentazione alla fine della cura.

#### **5) RISARCIMENTO DANNI A COSE**

Il contratto generale per l'anno 2015 **non prevede** il "**servizio opzionale carrozzerie convenzionate**" perché non offerto in sede di gara, pertanto gli EDR, in caso di sinistro attivo - con responsabilità di un responsabile civile (applicazione dell'indennizzo diretto) potranno utilizzare, per la riparazione dei mezzi militari coinvolti in sinistri subiti:

- le autofficine/carrozzerie civili di fiducia o con i quali abbiano rapporti contrattuali;
- le carrozzerie/autofficine convenzionate con la Società **Generali Italia S.p.A.** presenti su tutto il territorio nazionale consultabili sul sito internet ([www.generali.it/Dove-Trovarci/struttureconvenzionate/carrozzerie](http://www.generali.it/Dove-Trovarci/struttureconvenzionate/carrozzerie) o [www.inaassitalia.it/carrozzerie](http://www.inaassitalia.it/carrozzerie) convenzionate)

In caso di sinistro, la riparazione dei danni ai veicoli (mezzi e natanti) senza limite di valore e compresi eventuali danni connessi all'utilizzo del veicolo stesso, per i quali non sia stata accertata alcuna responsabilità o sia stata accertata una responsabilità solo parziale del mezzo militare, potrà avvenire presso le carrozzerie/officine come sopra descritto e nelle seguenti modalità:

### **5.1) Liquidazione del danno in assenza di responsabilità del mezzo militare**

Il C.L.D. - Centro Liquidazioni Danni, in nome e per conto di **Generali Italia S.p.A.**, provvede a liquidare direttamente gli importi dovuti per la riparazione del veicolo all'autofficina/carrozzeria entro i termini di cui agli artt. 149 e 150 del D.Lgs. 209/2005 e del D.P.R. 254/2006.

L'autofficina/carrozzeria rilascia all'Ente militare una dichiarazione (fac-simile in allegato 2) nella quale assume la responsabilità dei lavori di riparazione eseguiti sul veicolo, afferma di aver ottenuto il completo pagamento della spesa di riparazione dal C.L.D. per conto di Generali Italia S.p.A. e di non aver nulla a pretendere dall'Ente militare, assicura di aver consegnato il mezzo in questione in perfetto stato di efficienza, entro i termini prefissati.

### **5.2) Liquidazione del danno per il quale c'è ripartizione della responsabilità del sinistro (concorso di colpa Art. 149 del D. Lgs. 209/2005 - Allegato 4)**

In caso concorso di responsabilità, entro i termini di cui all'art. 8 del D.P.R. 254/2006, il C.L.D. formula all'Ente militare la proposta di risarcimento per la quota di responsabilità con invia della quietanza; qualora l'Ente accetti l'offerta, previo parere dell'Avvocatura dello Stato per tramite il Segretariato Generale VI Rep. - 4° Ufficio - 3° SEZIONE – Incidentistica Terrestre, il C.L.D. liquida per la sua parte la carrozzeria ed l'Ente militare rilascia al C.L.D. dichiarazione liberatoria (fac-simile in allegato 3 - prima parte) liquidando la carrozzeria per la parte di competenza.

L'autofficina/carrozzeria rilascia la medesima dichiarazione (fac-simile in allegato 3 - seconda parte) nella quale assume la responsabilità dei lavori di riparazione eseguiti sul veicolo affermando di aver ottenuto il completo pagamento della spesa di riparazione con espresso riferimento anche alla parte di spesa ricevuta dal C.L.D..

## **6) RISARCIMENTO DI SINISTRI FUORI AREA (Teatri Operativi)**

In considerazione che in alcuni Teatri Operativi (Afghanistan - Iraq - Kosovo - Libano) non vi sono Società assicuratrici che assicurano i mezzi della popolazione locale ed a seguito di accordi tra questa Direzione e la Società **Generali Italia S.p.A.**, i Comandanti delle Unità Militari Nazionali possono liquidare in loco, in caso di sinistro procurato dal mezzo militare, danni a terzi (persone/cose/animali) **fino alla somma di € 10.000,00.**

In caso di importo superiore, questa Direzione interesserà, per l'intero ammontare, la Società assicuratrice.

Il Comando Militare Nazionale dovrà inviare, preferibilmente in unica soluzione per posta ordinaria, la denuncia dell'avvenuto sinistro (completa di data e luogo del sinistro, nome cognome del conducente del veicolo coinvolto e dati identificativi del mezzo) all'unico indirizzo della società di servizi di **Generali Italia S.p.A.** per l'apertura del sinistro:

CONCTAT CENTER "GBS — AREA LIQUIDAZIONE"  
VIA UGO BASSI, 8b – 20159 MILANO

La suddetta denuncia, inoltre, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- richiesta di risarcimento danni del danneggiato;

- verbale di quantificazione del danno e del conseguente risarcimento;
- attestazione di avvenuto pagamento al danneggiato/beneficiario;
- richiesta del Comando Militare Nazionale completa delle coordinate bancarie necessarie alla Società assicuratrice per effettuare il rimborso.

Qualora a seguito del sinistro il conduttore o i trasportati del mezzo militare abbiano riportato danni alla persona, occorre inviare al suddetto indirizzo anche la denuncia corredata della richiesta di risarcimento danni (fac-simile allegato1) nonché tutta la documentazione in possesso riguardante l'evento dannoso, riservandosi di inviare successivamente altra eventuale documentazione probatoria.

**Le richieste di risarcimento sia per i trasportati che per il conduttore devono essere distinte e separate.**

### **IMPORTANTE**

Per i sinistri dove sono coinvolti mezzi "non targati ma assicurati su telaio, sia di proprietà A.D. che a noleggio", la denuncia e la relativa documentazione dovranno contenere come dati identificativi del mezzo il numero del telaio per intero e come targa, quella convenzionale composta dalle lettere "EI seguite dalle ultime cinque cifre del numero di telaio": ciò per l'inserimento dei dati identificativi nei flussi dei sistemi informatici della Società Generali Italia S.p.A..

Per il solo Fuori Area, le informazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche di rimborso e/o risarcimento fuori area, potranno essere chieste, per iscritto, al Centro Liquidazioni di Roma - Centro Liquidazioni Danni – Gruppo Generali Liquidazioni di Roma - Via del Giorgione, 18 – 00147 ROMA oppure tramite telefono o fax ai seguenti indirizzi:

Sig.ra RAFFAELLA CANU ( mail:raffaella.canu@generali.com)

Tel. 070 - 4074807 - Fax: 041 - 2598218 –

gg.: Lun – Gio. 10,00 - 13,00 ;

Sig.ra GABRIELLA MELIS (mail:gabriella.melis@generali.com)

Tel. 070 - 4074808 – fax 041 - 3363240

gg.: Lun – Gio. 10,00 - 13,00 ;

## 7) **RISARCIMENTO DI SINISTRI CON VEICOLI ESTERI (Italia o Estero)**

In caso di sinistro tra un veicolo militare e un veicolo immatricolato all'estero, occorre inviare la denuncia a Generali Italia S.p.A. per l'apertura del sinistro stesso con le modalità sotto riportate:

- per email all'indirizzo: [aperturasinistriveicolidistato@generali.com](mailto:aperturasinistriveicolidistato@generali.com)

- per fax al numero : **800.498.614**

### 7.1) **Modalità di risarcimento**

Per chiedere e ottenere il risarcimento dei danni subiti, sono previste diverse procedure a seconda del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso in Italia o all'Estero.

A seguire "**scheda**" con luogo del sinistro, dove e a chi inviare la richiesta di risarcimento, quale documentazione inviare.

## "SCHEDA"

LUOGO DEL SINISTRO	TIPOLOGIA DEL VEICOLO STRANIERO	DOVE INVIARE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI E I DOCUMENTI	QUALI DOCUMENTI INVIARE RACCOMANDATA A.R.	NOTE ..
ITALIA	Mancante di copertura assicurativa - sprovvisto di carta verde o altro valido certificato di circolazione in Italia (es. polizza frontiera)	Veicolo NON immatricolato in Stato SEE* CONSAP in qualità di Fondo di garanzia Vittime della Strada (F.G.V.S.) WWW.consap.it		
	Munito di carta verde o altro valido certificato di circolazione in Italia (es. polizza frontiera)	Ufficio Centrale Italiano (UCI) www.ucimi.it	<p>RICHIESTA DANNI completa di tutti i dati dell'Assicurato e della controparte; nazionalità, modello e targa del veicolo;</p> <p>Nome e cognome del conducente e/o proprietario; Nome della Compagnia di assicurazione e numeri di polizza; -</p> <p>Indicazione dell'autorità intervenuta (Polizia Stradale, Carabinieri etc);</p> <p>-Copia del Modulo Blu (C.A.I.) firmato da uno o entrambi i conducenti oppure descrizione del sinistro e dei danni subiti;</p> <p>Copia della Carta verde esibita dal conducente del veicolo straniero;</p>	L'UCI deve dare incarico per la trattazione del sinistro alla Compagnia Corrispondente in ITALIA (nominata dalla Compagnia di Assicurazione estera e darvene comunicazione U.C.I. - Corso Sempione, 39 - 20145 Milano
ESTERO PAESI CARTA VERDE	Immatricolato ed assicurato in uno degli STATI SEE*	COMPAGNIA CORRISPONDENTE IN ITALIA (Compagnia nominata dalla Compagnia di Assicurazione del Veicolo straniero per gestire i sinistri con veicoli italiani) N.B. Per conoscere l'Assicurazione corrispondente in Italia bisogna interpellare il centro di informazione per l'Italia presso l'ISVAP - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma www.isvap.it		La COMPAGNIA CORRISPONDENTE deve, entro 3 mesi dal ricevimento della richiesta di Risarcimento danni formulare offerta o motivare il riscontro negativo. Nel caso l'Assicurato non riceva nessuna risposta, può richiedere l'intervento di CONSAP S.p.A. in qualità di Organismo di Indennizzo - Via Yser, 14 00198 Roma - www.consap.it
	Immatricolato ed assicurato in uno Stato NON appartenente allo SEE*	BUREAU del Paese dell'incidente ( indirizzi sul retro della Carta Verde)		ISVAP - Centro di Informazione Italiano - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
ESTERO ALTRI PAESI	Immatricolato ed assicurato in uno degli STATI SEE*	COMPAGNIA CORRISPONDENTE IN ITALIA		
	Immatricolato ed assicurato in uno Stato non appartenente allo SEE*	Direttamente alla COMPAGNIA ESTERA ed al RESPONSABILE CIVILE		
ESTERO STATI SEE* e VEICOLO NON IDENTIFICATO		E' consigliabile rivolgersi per informazioni alla CONSAP in qualità di Fondo di Garanzia Vittime della Strada (F.G.V.S.)		

\* S.E.E. - STATO ECONOMICO EUROPEO

## 8) SINISTRI: CASI PARTICOLARI E MODALITA' DI RISARCIMENTO

### 8.1 Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private D.Lgs. n. 209/2005), è amministrato, sotto la sorveglianza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito Comitato, composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Consap, dell'Isvap, delle Imprese di Assicurazioni e dei Consumatori.

Consap, come testimonia il suo acronimo, svolge, in regime di concessione, servizi assicurativi pubblici volti, in linea di massima, alla copertura dei "rischi della collettività" non risarcibili dai normali meccanismi contrattuali.

Consap è il gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e verrà attivata dall'Ente militare quando un mezzo militare subisce danni da veicoli o natanti civili come nei casi sotto riportati.

### 8.2 Casi particolari

Il Fondo per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del D. Lgs. n. 209/2005, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni:

Ipotesi A - causati a **mezzi militari da veicoli o natanti civili non identificati**;

Ipotesi B - causati a **mezzi militari da veicoli o natanti civili non assicurati**;

Ipotesi C - causati a **mezzi militari da veicoli o natanti civili, assicurati con Imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa**;

In questa ipotesi si distinguono tre procedure:

#### **C. 1 Liquidazione dei danni a cura dell'Impresa Designata (art. 286 del D.Lgs. n.209/05 – Elenco in Allegato 6/1).**

sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con Imprese di assicurazione che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, i cui Commissari Liquidatori non siano stati autorizzati, anche per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ai sensi dell'art. 293 del D.Lgs.n. 209/2005, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, ovvero non si sia proceduto al trasferimento del portafoglio delle Imprese in l.c.a. ad Imprese cessionarie: la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata direttamente all'Impresa Designata competente per territorio che provvede, ove ne ricorrano i presupposti, ad erogare l'indennizzo all'Ente militare; l'eventuale azione giudiziaria deve essere esercitata nei confronti dell'Impresa Designata competente per territorio, nel giudizio deve essere convenuto anche il Commissario Liquidatore.



**C. 2 Liquidazione dei danni a cura del Commissario Liquidatore dell'Impresa in liquidazione coatta amministrativa - (art. 293 del D.Lgs. n. 209/2005 – Elenco in Allegato 6/2).**

sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con Imprese di assicurazione che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, i cui Commissari Liquidatori siano stati autorizzati, anche per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ai sensi dell'art. 293 del D.Lgs. n. 209/2005, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti: la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata direttamente nei confronti del Commissario Liquidatore.

**C. 3 Liquidazione dei danni a cura dell'Imprese Cessionarie (Legge n. 738/78 - Elenco in Allegato 6/3).**

sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con polizze di Imprese il cui portafoglio r.c. auto è stato trasferito ad altra Compagnia: la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata direttamente alle Imprese Cessionarie, nei confronti delle quali va anche esercitata l'eventuale azione giudiziaria. Nel giudizio deve essere convenuto anche il Commissario Liquidatore.

Ipotesi D - veicoli o natanti posti in circolazione contro la volontà del proprietario;

Ipotesi D bis - sinistri causati a mezzi militari da veicoli civili spediti nel territorio Italiano da un altro Stato dello S.E.E\* ( Spazio Economico Europeo – Paesi della U.E. più Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 gg;

Ipotesi D ter - sinistri causati a mezzi militari da veicoli civili esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Per le suddette ipotesi la richiesta di risarcimento deve essere inviata a:

- a. all'Impresa Designata, individuata in base al luogo di accadimento del sinistro, per l'apertura della pratica e nei cui confronti, in caso di mancata definizione transattiva, deve essere esercitata l'eventuale azione giudiziaria. (Elenco Imprese Designate x territorio/Regioni in Allegato 6/1).
- b. alla CONSAP S.p.A. Via Yaser, 14 – 00198 Roma, in qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. (fax 06-8411.844 - per informazioni sulla gestione sinistri) .

Consultare il sito [www.consap.it](http://www.consap.it) per ulteriori approfondimenti sulla Consap e il Fondo Garanzia Vittime della Strada.

In Allegato la modulistica per la richiesta risarcimento.

- Per le ipotesi A) Moduli di richiesta risarcimento relativi ai danni in All. 4);  
Per le Ipotesi B) Moduli di richiesta risarcimento relativi ai danni in All. 5);  
Per le Ipotesi C) Moduli di richiesta risarcimento relativi ai danni in All. 6);

- Per le Ipotesi D) Moduli di richiesta risarcimento relativi ai danni in All. 7);  
Per le Ipotesi D bis) Moduli di richiesta risarcimento relativi ai danni in All. 8);  
Per le Ipotesi D ter) Moduli di richiesta risarcimento relativi ai danni in All. 9).

## 9) ULTERIORI GARANZIE:

Il Contratto generale prevede oltre le coperture RCA e Infortuni Conducenti già descritte in precedenza, alcune garanzie “addizionali e aggiuntive” quali:

- Responsabilità Civile dei Trasportati;
- Ricorso Terzi da Incendio;
- Rimorchi – Rischio Statico;
- Carico e scarico;
- Autoveicoli speciali per portatori d handicap;
- Carico e scarico effettuato con mezzi meccanici;
- Danni da inquinamento;
- Danni causati dal trasporto di vittime della circolazione;
- Perdita di chiavi;
- Garanzia contrassegno;
- Rottura cristalli;
- Rimborso spese di rimpatrio;
- Danni a cose di terzi trasportati.

### Denuncia e modalità di risarcimento

Per tutte le suddette garanzie la denuncia deve essere inviata alla Società **Generali Italia S.p.A.**, per l’apertura del sinistro, con le modalità sotto riportate

- l’indirizzo email: [aperturasinistriveicolidistato@generali.com](mailto:aperturasinistriveicolidistato@generali.com)
- il numero di fax: **800.498.614**

Per quanto riguarda il risarcimento occorre prendere accordi diretti o recarsi presso i C.L.D. competenti per territorio, per le modalità del risarcimento stesso.

Per la garanzia “**ROTTURA CRISTALLI**” (parabrezza, finestrini laterali, lunotto posteriore), il contratto prevede che l’Assicuratore rimborsi le spese sostenute per sostituire i cristalli dell’autobus e delle autovetture assicurate a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.

La garanzia è prestata, per ogni sinistro e indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, per le seguenti ed uniche categorie di mezzi:

- **Autobus** : (piccoli- medi - grandi) per l’importo massimo di € 2.000,00;
- **Autovetture** : (piccole – medie – grandi) per l’importo massimo di € 1.000,00.

In considerazione del fatto che la Società Generali Italia – Div. Ina Assitalia ha stipulato delle convenzioni con Società operanti nel settore, in caso di danni accidentali ai cristalli del mezzo militare, gli EDR potranno rivolgersi direttamente alle seguenti Società, con centri distribuiti sul territorio nazionale

**Carglass – DoctorGlass – Motorglass**

che verificata la tipologia del mezzo, inoltrerà direttamente la denuncia al Call Center di cui sopra, procedendo alla sostituzione del cristallo o alla riparazione dello stesso senza pretendere alcun anticipo o rimborso dall'Ente militare.

**10) PRECISAZIONE**

**Autoveicoli adibiti a scuola guida**

(B1 – Oggetto dell'Assicurazione – pag. 34 di 76 del contratto )

La Compagnia, a seguito di richieste della Direzione Generale, ha precisato di coprire la responsabilità dell'istruttore per gli autoveicoli e/o natanti adibiti a scuola guida.

Sono inoltre compresi i danni subiti dall'esaminatore, sia quando è alla guida l'allievo che durante l'esame.

A maggior chiarezza sono considerati terzi:

- l'esaminatore;
- l'allievo conducente anche quando è alla guida;
- l'istruttore durante l'esame dell'allievo conducente.

Il Compilatore  
Funz. Tecnico Franco TONDO

## ALLEGATI

- RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI ( fac-simile Allegato 1 );
- DICHIARAZIONE DI AVVENUTA RIPARAZIONE DEL MEZZO (fac-simile Allegato 2 - 3);

### FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA:

#### Casi particolari:

- Ipotesi A - veicoli non identificati: Moduli richiesta risarcimento (All. 4 vari casi di danni);
- Ipotesi B - veicoli non assicurati: Moduli richiesta risarcimento (All. 5 vari casi di danni);
- Ipotesi C – veicoli assicurati ....: Moduli richiesta risarcimento (All. 6 vari casi di danni);
- Elenco delle Imprese Designate ..... (All.6/1 vari casi di danni);
  - Elenco delle Imprese in liquidazione coatta amm.va ... (All.6/2 vari casi di danni);
  - Elenco delle Imprese Cessionarie ..... (All.6/3 vari casi di danni);
- Ipotesi D – veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario:  
Moduli richiesta risarcimento .....(All. 7 vari casi di danni);
- Ipotesi D bis – veicoli spediti ecc...: Moduli richiesta risarcimento (All.8 vari casi di danni);
- Ipotesi D ter – veicoli esteri con targa no corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo: Moduli richiesta risarcimento.....(All. 9 vari casi di danni);
- **CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL GRADO DI RESPONSABILITA'**..... (All. 10);

**Sezione 1 – Intestazione della richiesta di risarcimento danni da presentare:**

A GENERALI ITALIA S.p.A.

- indirizzo email: [aperturasinistriveicolidistato@generali.com](mailto:aperturasinistriveicolidistato@generali.com)
- numero di fax: **800.498.614**

**Oggetto: Richiesta di risarcimento dei danni**

Sinistro del ...../...../..... in località ..... targa del mezzo militare danneggiato ..... e targa della controparte.....

**Sezione 2 – Contenuto della richiesta per danni a cose**

Il sottoscritto/a (Ente militare)..... (c.f. ....)  
 proprietario/utilizzatore del veicolo per conto del Ministero della Difesa (indicare marca e Modello)  
 ..... con targa militare ..... e assicurato  
 con la Compagnia **GENERALI ITALIA S.p.A. - polizza n. 166/700584** - chiede il risarcimento dei  
 danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il giorno ..... in via/piazza  
 ..... località.....

L'altro veicolo coinvolto nell'incidente è (indicare marca, modello).....  
 targato..... assicurato per la responsabilità civile auto con Compagnia.....  
 con polizza n° ..... scadenza in data ..... intestato al Sig. (indicare  
 nome e cognome dell'assicurato .....

Alla guida dell'altro veicolo si trovava il Sig. ....(indicare nome e  
 cognome, c.f.)....., se possibile, patente n.  
 ..... rilasciata in data ..... dalla Prefettura di .....

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità: ( descrizione delle circostanze dell'incidente  
 come indicate nell'allegato modulo C.A.I.  
 .....  
 .....  
 .....

(da riempire solo in caso di presenza di testimoni allegando un loro documento d'identità).

Al momento del sinistro era presente il/la Sig./Sig.ra ..... Indirizzo  
..... c. f. .... tel. .... che può  
confermare la descrizione dell'incidente secondo le formalità richieste dalla Compagnia.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche (indicare gli organi di polizia intervenuti  
.....(da riempire solo in caso di intervento delle forze di Polizia).

Si invita la Compagnia in indirizzo a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni  
precisando che il veicolo danneggiato e gli oggetti danneggiati sono a Vostra disposizione in orari  
lavorativi (ovvero dalle 8,30 alle 17,30) per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla  
ricezione della presente presso:

- l'Ente militare ..... Via ..... (località) .....  
tel.....
- autofficina/carrozzeria ..... Via ..... (località) .....  
tel.....

L'Ente Militare

Firma

.....

### Sezione 3 – Contenuto della richiesta per danni alla persona del Conducente

**Per danni alle cose trasportate appartenenti al conducente non proprietario del veicolo, occorre integrare la richiesta di risarcimento con l'indicazione degli oggetti danneggiati.**

Poiché a seguito del sinistro, io sottoscritto/a .....  
(c.f. ....) in qualità di **“conducente”** del veicolo militare  
..... ( marca, modello) con targa militare, assicurato con Codesta compagnia  
(**GENERALI ITALIA S.p.A. - polizza n. 166/700584**), ho riportato lesioni personali, chiedo il  
risarcimento del danno alla persona e fornisco (oppure mi riservo di fornire con una seconda  
comunicazione) le seguenti informazioni necessarie ai fini della formulazione dell'offerta di  
risarcimento:

- età al momento del sinistro ( anni.....);
- professione (attività lavorativa) con reddito €..... (comprovato da idonea documentazione fiscale);
- idonea documentazione medica attestante l'entità delle lesioni;
- attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.  
(in caso di visita da parte di proprio medico legale).

La valutazione medico legale delle conseguenze delle lesioni subite è riportata nell'allegata  
consulenza di parte per le cui prestazioni ho corrisposto l'importo di €.....

Ai sensi dell'art. 142 del Codice delle Assicurazioni, il sottoscritto dichiara di aver/non aver diritto  
(cancellare l'espressione che non interessa) a prestazioni da parte di istituti che gestiscono  
assicurazioni sociali obbligatorie.

Resto in attesa di Vostre comunicazioni al seguente indirizzo ..... ,  
Tel ..... e indirizzo email.....

Firma

.....

### Sezione 4 – Allegati alla richiesta di risarcimento

MODULO C.A.I. (Modulo di constatazione amichevole – denuncia di sinistro)

**DICHIARAZIONE**

**Il sottoscritto ..... legale rappresentante dell'autocarrozzeria ....., con sede in ..... Via ..... sotto la propria responsabilità**

**DICHIARA**

- **di aver eseguito i lavori di riparazione sul veicolo militare ..... targato ..... in dotazione al ..... danneggiato a seguito del sinistro del .....** ;
- **di aver ottenuto il completo pagamento delle spese di riparazione dal C.L.D. di G.G.L. in nome e per conto di Generali Italia S.p.A. e, quindi, di non aver nulla a pretendere per le riparazioni di cui sopra dall'Ente militare;**
- **di aver consegnato il veicolo in questione in perfetto stato di efficienza, rispettando la data di consegna prefissata per il giorno .....**

**Roma, .....**

**L' Autocarrozzeria**

.....



**1^ Parte**

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE PER L'IMPORTO NON CONTESTATO**

In riscontro alla proposta avanzata si comunica formalmente che il pagamento, come formulato con lettera n. .... del ..... è accettato dall'Ente militare a saldo di quanto dovuto dal C.L.D. G.G.L. ( in nome e per conto di Generali Italia S.p.a.).

Pertanto, il C.L.D. G.G.L può provvedere a liquidare l'autocarrozzeria per tale importo.

Roma, li .....

**L'Ente Militare**

.....

**2^ Parte**

**DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto ..... legale rappresentante dell'autocarrozzeria ..... con sede in ..... Via ..... sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

- di aver eseguito i lavori di riparazione sul veicolo militare ..... targato ..... in dotazione al ..... danneggiato a seguito del sinistro del .....
- di aver ottenuto – per la quota di non responsabilità accettata dell'Ente militare - il pagamento delle spese di riparazione dal C.L.D. di G.G.L. ( in nome e per conto di Generali Italia S.p.A.) con diritto a percepire il saldo direttamente dall'Ente militare.
- di aver consegnato il veicolo in questione in perfetto stato di efficienza, rispettando la data di consegna prefissata per il giorno .....

Roma, li .....

**L' Autocarrozzeria**

.....

ELENCO DELLE IMPRESE DESIGNATE

Con provvedimento n. 2426 del 28.12.2006 l'ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ora IVASS - ha designato le seguenti Imprese che provvedono a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri a carico del \*Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Tale provvedimento è valido 3 anni ed al momento è ancora valido, in quanto l'IVASS è in procinto di pubblicare prossimamente il nuovo elenco delle Imprese Designate competenti per territorio.

ELENCO IMPRESE DESIGNATE	REGIONE O GRUPPO DI REGIONI IN CUI SI E' VERIFICATO IL SINISTRO	SEDE/CONTATTI
ALLIANZ S.P.A..	MARCHE - PUGLIA	L. go Ugo Imeri, 1 34123 - TRIESTE Tel. 800.55.33.99
GENERALI ITALIA S.p.A.	LAZIO – BASILICATA – CALABRIA - CAMPANIA- FRIULI VENEZIA GIULIA LOMBARDIA - SARDEGNA VENETO – LIGURIA	Via Marrochesa, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) Tel. 800.864.316
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	ABRUZZO – MOLISE EMILIA ROMAGNA - SICILIA- TOSCANA- TRENTINO ALTO ADIGE - REPUBBLICA SAN MARINO	Via Stalingrado, 45 40128 - BOLOGNA
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	PIEMONTE VALLE D'AOSTA	Via Corte D'Appello, 11 – 10122 TORINO Tel. 011- 43.14.269
SARA ASSICURAZIONI S.p.A.	UMBRIA	Via Po, 20 – 00198 - ROMA Tel. 06 – 84.75.561 Tel. 06 - 84.75.532

L'Impresa **Generali Italia S.p.A.** sui avvale, per lo svolgimento in sede stragiudiziale delle attività di accertamento e liquidazione dei danni posti a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada della seguente società di servizi:

G.B.S. S.p.A. - Generali Business Solutions S.p.A.  
Via Mazzini, 53 -10123 Torino (Sede legale)

G.B.S. S.p.A. - Generali Business Solutions S.p.A.  
Viale della Liberazione, 18 – 20124 – Milano (Sede secondaria).

Tel. 800.86.43.16 (numero verde).

Allegato B

**IMPRESA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMISTRATIVA IL CUI COMMISSARIO LIQUIDATORE E' STATO AUTORIZZATO ALLA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI PER CONTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA**

(art. 293 D.lgs. n. 209/2005, già art. 9 Legge n. 39 del 1977)

IMPRESA	DECRETO LIQ.NE	COMMISSARIO LIQUIDATORE	INDIRIZZO
La Secura Assipopolare S.p.A. (sinistri dopo il 21.7.1977)	D.P.R. 21.3.1977 G.U. n. 69 del 1.04.1977	Avv. Carlo Alessi	Via Gabriele Camozzi, 9 - 00195 Roma
La Concordia S.p.A.	D.P.R. 31.03.1978 G.U. n. 99 del 11.04.1978	Avv. Patrizia Parenti	Via Visconti di Modrone, 36 - 20122 Milano
Sile S.p.A.	D.M. 28.03.1981 G.U. n. 103 del 10.04.1981	Dr. Costino Damiano Tolino	Via Rubicone, 27 - 00198 Roma
La Peninsulare S.p.A.*	D.M. 15.11.1983 G.U. n. 318 del 19.11.1983	Avv. Patrizia Parenti	Via Visconti di Modrone, 36 - 20122 Milano
Unica S.p.A.*	D.M. 04.08.1984 G.U. n. 217 del 08.08.1984	Avv. Patrizia Parenti	Via Visconti di Modrone, 36 - 20122 Milano
Colombo S.p.A.	D.M. 12.07.1984 G.U. n. 194 del 18.07.1984	Avv. Sandro Ciano	Via Cola di Rienzo, 190 - 00192 Roma
Sanremo S.p.A.	D.M. 19.07.1989 G.U. n. 170 del 22.07.1989	Avv. Pasquale Del Vecchio	Via Flaminia, 141 - 00198 Roma
Comar S.p.A.	D.M. 02.08.1990 G.U. n. 183 del 07.08.1990	Dr. Gianluigi Francardo	Via XX Settembre, 127 - 1600 Genova
Lloyd Nazionale S.p.A.	D.M. 27.08.1992 G.U. n. 180 del 09.07.1992	Dott. Angelo Ciaronese	Via Savoia, 80 - 00198 Roma
Comites S.p.A.	D.M. 31.07.1992 G.U. n. 183 del 05.08.1992	Dott. Gianpaolo Provaggi	Via Fieschi, 8 - 16121 Genova
Ambra S.p.A.	D.M. 09.04.1993 G.U. n. 86 del 14.04.1993	Rag. Francesco Corrado	Piazza Fido, 1 - 20158 Milano

Tivens S.p.A.	D.M. 31.05.1993 G.U. n. 128 del 01.06.1993	Avv. Giorgio Iannotta	Via Massimi, 155 - 00135 Roma
Alpi S.p.A.	D.M. 23.05.1994 G.U. n. 122 del 27.05.1994	Prof. Avv. Andrea Gemma	Via Ippolito Rossetti, 2 - 20124 Milano
Firs S.p.A.	D.M. 23.05.1994 G.U. n. 122 del 27.05.1994	Dott. Mario Perrone	Via A. Niccolini, 24 - 00155 Roma
Rhone Mediterranee S.p.A.	D.M. 27.10.1994 G.U. n. 255 del 31.10.1994	Dott. Alessandro Laudi	Via Lungotorrente Secca, 30/R - 16163 Bolzaneto Genova
Nordest S.p.A.	D.M. 27.10.1994 G.U. n. 255 del 31.10.1994	Dott. Alessandro Laudi	Via Cesareo, 5 - 16121 Genova
D'Easi S.p.A.	D.M. 28.04.1995 G.U. n. 100 del 02.05.1995	Dr. Gabriele Allista di Villafraanca	Via Ligo La MaRa, 44 - 90146 Palermo
Sarp S.p.A.	D.M. 22.01.1997 G.U. n. 23 del 29.01.1997	Reg. Francesco Corrado	Piazza Fidia, 1 - 20159 Milano
L'Edera S.p.A.	D.M. 28.07.1997 G.U. n. 179 del 02.08.1997	Dott. Francesco Dosi	Viale Castro Pretoro, 82 - 00185 Roma
Il Sole S.p.A.	D.M. 09.01.1998 G.U. n. 10 del 14.01.1998	Prof. Avv. Giulio Ponzanelli	Via Fabio Filzi, 8 - 20124 Milano
Assid S.p.A.	D.M. 12.03.1998 G.U. n. 54 del 15.03.1998	Prof. Avv. Raffaele Lener	Piazza Fidia, 1 - 20159 Milano

\* N.B.: ai sensi dell'art. 3 del decreto 09.04.1993 n. 85, l'autorizzazione alla liquidazione dei sinistri relativi alle imprese di assicurazione in l.c.a. La Peninsulare ed Unica è attribuita al medesimo Commissario Liquidatore operante per l'Ambros, Reg. Francesco Corrado.

Allegato C

ELENCO IMPIEGHI E COLLABORATORI ESISTENTI AL 31 DICEMBRE 2015

Impresa Cessionaria	Impresa in liquidazione Coletta	Commissario liquidatore	Indirizzo U.O.A.
AVIVA Assicurazioni S.p.A. (ex Commercial Union, Genesi) Via Anzuino, 94 - 20131 Milano	Compagnie di Firenze S.p.A. D.M. 9.12.1981 G.U. n. 337 del 9.12.1981	Dot. Gabriele Caproni	Via XXVII aprile 9 - 50129 Firenze
Milano Assicurazioni S.p.A. (ex Candi) Via Smeralda, 18Q - 20161 Milano	Compagnia Italiana di Scorta s.m.s. D.M. 26.01.1982 G.U. n. 30 del 01.02.1982 Sicaris S.p.A. D.P.R. 26.05.1979 G.U. n. 153 del 06.06.1979	Avv. Bruno Carnese Avv. Vincenzo Carlo Annali	Roviera di Chiesa 18 - 40122 Napoli Via Manfredi Benedetto, 15 - 20123 Milano
U.G.F. Assicurazioni S.p.A. (ex Aurora, Newwin, Mullasi) Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna	Par Ass S.p.A. D.M. 3.12.1986 G.U. n. 286 del 09.12.1986 Sida S.p.A. D.M. 23.7.1983 G.U. n. 175 del 29.07.1983 Unione Euro Americana S.p.A. D.M. 23.7.1983 G.U. n. 175 del 29.07.1983	Dr. Angelo Costa	Via Ripamonti, 89 - 20141 Milano
Milova Tirrena S.p.A. Via Massima, 158 - 00136 Roma	Apel s.m.s. D.M. 4.3.1988 G.U. n. 87 del 08.03.1988 Globe S.p.A. (GHIUSA) D.M. 22.6.1983 G.U. n. 174 del 27.06.1983 Palumbo S.p.A. D.P.R. 30.11.1979 G.U. n. 333 del 6.12.1979 Previdenza e Scorta s.m.s. D.M. 26.6.1980 G.U. n. 79 del 02.07.1980	Dr. Gabriele Atlanta di Valsarona Rag. Luigi Andreoli Rag. Francesco Cavaroni Rag. Francesco Corrado	Piazza Cola di Rienzo, 69 - 00192 Roma Via Flaminia, 141 - 00196 Roma Corso Unità d'Italia, 14 - 22063 Cantù (CO) Piazza Fidal, 1 - 20100 Milano
Fondaria - Sai S.p.A. (ex Polaris, Cidaris) Piazza della Libertà, 6 50129 Firenze	La Polaris s.m.s. D.M. 27.7.1982 G.U. n. 210 del 02.08.1982 Sai Giorgio S.p.A. D.M. 15.03.1982 G.U. n. 73 del 18.03.1982	Avv. Gregorio Lanterna	Via Massima, 158 - 00136 Roma

U.I.F. Assicurazioni S.p.A. (ex Aurora, Stadi) Via Salinguardo, 45 - 40128 Bologna	Cosipa S.p.A. D.P.R. 17.11.1978 G.U. n. 328 del 3.11.1978	Avv. Prof. Fiorenzo Liguori	Via Rosario, 710 - 80122 Napoli
	Euro Lloyd S.p.A. D.M. 27.2.1982 G.U. n. 208 del 30.07.1982	Avv. Mario Tuccillo	Piazza Molteni, 7 - 80133 Napoli
	Lloyd Consorzio Italiano S.p.A. D.P.R. 17.11.1981 G.U. n. 328 del 23.11.1978	Avv. Mario Tuccillo	Piazza Molteni, 7 - 80133 Napoli
	Compagnia Meridionale S.p.A. D.M. 6.11.1981 G.U. n. 308 del 10.11.1981	Avv. Mario Tuccillo	Piazza Molteni, 7 - 80133 Napoli
	Esar S.p.A. D.M. 16.6.1981 G.U. n. 171 del 24.08.1981	Reg. Luigi Andreoli	Via Barterani, 57 - 00187 Roma
	Compagnia Europea di Previdenza S.p.A. D.M. 15.10.1985 G.U. n. 248 del 21.10.1985	Avv. Carlo D'Acunzi Reg. Aldo DiUrso	Via Mellini, 9 - 00181 Roma
	Efnuca S.p.A. D.M. 15.10.1985 G.U. n. 248 del 21.10.1985	Avv. Carlo D'Acunzi Reg. Aldo DiUrso	Via Mellini, 9 - 00181 Roma
	Grove S.p.A. D.M. 4.6.1984 G.U. n. 220 del 10.08.1984	Avv. Alfredo Imposta	Via A. Bagnoli, 78 - 00153 Roma
	Previdenza S.p.A. D.M. 16.10.1985 G.U. n. 248 del 21.10.1985	Avv. Carlo D'Acunzi Reg. Aldo DiUrso	Via Mellini, 9 - 00181 Roma
	Trieste-Alitalia S.p.A. D.M. 31.7.1985 G.U. n. 183 del 08.08.1985	Avv. Franco Cortese	Riviera di Chiaia, 9 - 80121 Napoli

Allegato D

Raccomandata A.R.

Spett.le  
Impresa Designata  
SedeSpett.le  
Consap-Gestione F.I.I.V.S.  
Via Yser, 14  
00198 ROMA

**Oggetto:** richiesta di risarcimento dei danni relativi all'ipotesi a), b), d), d-bis) e d-ter) dell'art. 283 del D.lgs. n° 209 del 7/9/2005 (codice delle assicurazioni private).

Il Sottoscritto (nome, cognome e codice fiscale) proprietario del veicolo o natante (tipologia di veicolo o natante, modello e numero di immatricolazione) con la presente intende chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il (data ed indicazione precisa del luogo di accadimento al fine di individuare l'Impresa Designata territorialmente competente per regione).

Il sinistro si è verificato per responsabilità del conducente del veicolo o natante non identificato, non assicurato o veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario - negli ultimi due casi, indicare anche la tipologia del veicolo o natante responsabile (ad esclusione del caso d) per il natante) modello e numero di immatricolazione e/o targa

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimento del danno).

I danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni).

Si invita codesta Impresa Designata a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente al seguente indirizzo ..... previo appuntamento telefonico al n.....

(In caso di lesioni)

Poiché dal sinistro sono derivati anche danni fisici al Sig. .... (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, professione e reddito) si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince:

- la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione);
- la quantificazione della inabilità permanente eventualmente residua;
- se il danneggiato abbia diritto a percepire l'indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale.

Il sottoscritto dichiara di aver fornito le informazioni summenzionate in modo completo e veritiero.

Data

Firma

Raccomandata A.R.

Spett.le

**Oggetto:** richiesta di risarcimento dei danni relativi all'ipotesi c) dell'art. 285 del D.lgs. n° 209 del 7/9/2005 (codice delle assicurazioni private).

Il Sottoscritto (nome, cognome e codice fiscale) proprietario del veicolo o natante (tipologia di veicolo o natante, modello e numero di immatricolazione) con la presente intende chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il (data ed indicazione precisa del luogo di accadimento al fine di individuare l'impresa Designata territorialmente competente per regione).

Il sinistro si è verificato per responsabilità del conducente del veicolo o natante assicurato con impresa posta in l.c.a. (indicare anche la tipologia del veicolo o natante, modello e numero di immatricolazione e/o targa).

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimento del danno).

I danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni).

Si invita codesta Società a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente al seguente indirizzo .....previo appuntamento telefonico al n.....

(In caso di lesioni)

Poiché dal sinistro sono derivati anche danni fisici al Sig.....(nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, professione e reddito) si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince:

- la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione).



- la quantificazione della inabilità permanente eventualmente residua;
- se il danneggiato abbia diritto a percepire l'indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale.

Il sottoscritto dichiara di aver fornito le informazioni suanzionate in modo completo e veritiero.

**Data**

**Firma**

## Allegato

### CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL GRADO DI RESPONSABILITA'

Principi generali Ai fini dell'accertamento della responsabilità in ordine ai sinistri disciplinati dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private, si applicano i seguenti principi: - se due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello antistante è responsabile al 100% del sinistro.



La responsabilità è del veicolo Y che urta posteriormente

- se i due veicoli circolano su due file differenti, il veicolo che cambia fila è responsabile al 100% del sinistro. Se il contatto tra i due veicoli avviene senza cambiamento di fila, si presume una responsabilità concorsuale al 50%.



La responsabilità è del veicolo Y che cambia fila



La responsabilità è al 50% se non c'è cambiamento di fila

- Se uno dei due veicoli si rimette nel flusso della circolazione da una posizione di sosta o uscendo da un'area privata e urta un veicolo in circolazione è responsabile al 100% del sinistro.



La responsabilità è di Y che si rimette in circolazione dopo una sosta

- Se i due veicoli circolano in senso inverso, impegnando o sorpassando l'asse mediano della carreggiata, e si scontrano frontalmente, si presume una responsabilità concorsuale al 50%. Se invece è solo uno dei due veicoli a sorpassare l'asse mediano della carreggiata la responsabilità è integralmente a carico di quest'ultimo.



La responsabilità è al 50% visto che entrambi i veicoli superano l'asse mediano della carreggiata



La responsabilità è di Y che sorpassa l'asse mediano della carreggiata

- Se i due veicoli provengono da due strade differenti, le cui direzioni si intersecano o si congiungono, la responsabilità è interamente a carico di quello che proviene da sinistra a meno che le precedenza non siano indicate in maniera differente da segnali stradali o semaforici.



La responsabilità è di Y che proviene da sinistra

- Se un veicolo in circolazione urta un veicolo in sosta è interamente responsabile del sinistro.



La responsabilità è di Y che essendo in circolazione urta un veicolo in sosta

- Se uno dei veicoli circola in retromarcia è responsabile del sinistro.



La responsabilità è di Y che circola in retromarcia

## SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITA' SULLA BASE DELLE CASISTICHE RICORRENTI

Il riparto delle responsabilità per sinistri nei quali siano coinvolti due veicoli si applicano, laddove corrispondenti al caso di specie, i criteri contemplati dalla tabella allegata A (casistica riportata sul modulo di constatazione amichevole), recante lo schema di ripartizione delle responsabilità sulla base della casistica ricorrente.

(nel prospetto è riportata la situazione relativa alla responsabilità del veicolo A)

CASISTICA RICORRENTE	VEICOLI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
VEICOLI IN MOVIMENTO - SINISTRA E DESTRA PERCORRETA E SINISTRA PERCORRETA	01																										
VEICOLI IN MOVIMENTO - SINISTRA E DESTRA PERCORRETA E SINISTRA PERCORRETA	02																										
VEICOLI IN MOVIMENTO - SINISTRA E DESTRA PERCORRETA E SINISTRA PERCORRETA	03																										
VEICOLI IN MOVIMENTO - SINISTRA E DESTRA PERCORRETA E SINISTRA PERCORRETA	04																										
VEICOLI IN MOVIMENTO - SINISTRA E DESTRA PERCORRETA E SINISTRA PERCORRETA	05																										
VEICOLI IN MOVIMENTO - SINISTRA E DESTRA PERCORRETA E SINISTRA PERCORRETA	06																										
VEICOLI IN MOVIMENTO - SINISTRA E DESTRA PERCORRETA E SINISTRA PERCORRETA	07																										
VEICOLI IN MOVIMENTO - SINISTRA E DESTRA PERCORRETA E SINISTRA PERCORRETA	08																										
VEICOLI IN MOVIMENTO - SINISTRA E DESTRA PERCORRETA E SINISTRA PERCORRETA	09																										
VEICOLI IN MOVIMENTO - SINISTRA E DESTRA PERCORRETA E SINISTRA PERCORRETA	10																										
VEICOLI IN MOVIMENTO - SINISTRA E DESTRA PERCORRETA E SINISTRA PERCORRETA	11																										
VEICOLI IN MOVIMENTO - SINISTRA E DESTRA PERCORRETA E SINISTRA PERCORRETA	12																										
VEICOLI IN MOVIMENTO - SINISTRA E DESTRA PERCORRETA E SINISTRA PERCORRETA	13																										
VEICOLI IN MOVIMENTO - SINISTRA E DESTRA PERCORRETA E SINISTRA PERCORRETA	14																										
VEICOLI IN MOVIMENTO - SINISTRA E DESTRA PERCORRETA E SINISTRA PERCORRETA	15																										
VEICOLI IN MOVIMENTO - SINISTRA E DESTRA PERCORRETA E SINISTRA PERCORRETA	16																										
VEICOLI IN MOVIMENTO - SINISTRA E DESTRA PERCORRETA E SINISTRA PERCORRETA	17																										
VEICOLI IN MOVIMENTO - SINISTRA E DESTRA PERCORRETA E SINISTRA PERCORRETA	18																										
VEICOLI IN MOVIMENTO - SINISTRA E DESTRA PERCORRETA E SINISTRA PERCORRETA	19																										
VEICOLI IN MOVIMENTO - SINISTRA E DESTRA PERCORRETA E SINISTRA PERCORRETA	20																										

Legenda T - (Torto) Indica la responsabilità totale a carico del veicolo A  
 C - (Concorso) Indica una corresponsabilità paritetica (50%) dei due conducenti  
 R - (Ragione) Indica l'assenza di responsabilità a carico del veicolo A  
 NC - Tipologia di sinistro non verificabile

Le percentuali di responsabilità indicate nello schema possono variare in funzione: - della corresponsabilità dovuta al mancato rispetto del limite di velocità, quantificabile in una misura che varia dal 30% al 70%. - del mancato rispetto delle modalità previste dal Codice della strada per le svolte a destra e sinistra, quantificabile in una misura che varia dal 30% al 70%. A prescindere dalle indicazioni riportate nella suddetta tabella, ogni sinistro andrà valutato nel caso concreto tenendo conto anche di ulteriori circostanze che possono aver influito sulla dinamica del sinistro.

**CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL GRADO DI RESPONSABILITA'**

Circostanze del sinistro	veicolo A																	veicolo B				
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33					
Non aveva osservato il segnale di precedenza o di semaforo rosso	T	T	C	T	C	T	T	T	T	C	T	T	C	T	C	I	I	C	C	T	C	
Proveniva da destra	R	T	R	NC	R	R	R	R	R	R	R	R	NC	R	R	R	R	R	R	R	C	R
Invasiva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso	T	T	T	T	T	T	T	T	T	NC	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	C	C
Retrocedeva	T	T	T	T	C	T	T	T	T	T	T	T	C	T	T	T	T	T	T	T	C	C
Giava a sinistra	NC	T	R	R	R	NC	NC	T	R	T	R	T	R	C	NC	C	R	R	R	R	T	R
Giava a destra	NC	T	R	R	R	R	R	T	R	T	R	T	R	C	NC	R	R	R	R	R	T	R
Sorpassava	T	T	R	NC	R	NC	NC	T	R	T	R	T	R	C	T	T	C	R	R	R	T	C
Cambiava fila	T	T	R	NC	R	NC	T	T	C	T	T	C	T	T	C	T	T	C	R	R	T	R
Procedeva nello stesso senso, ma in una fila diversa	NC	T	R	NC	R	R	NC	C	NC	C	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	NC	R
Temporaneamente procedendo nello stesso senso o nella stessa fila	T	T	C	T	C	T	T	T	NC	NC	C	T	T	T	T	T	T	T	T	T	R	NC
Circolava su una piazza a senso rotatorio	NC	T	T	R	R	R	R	C	R	C	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	T	R
Entrava in un parcheggio, in un luogo privato, in una strada vicinale	T	T	T	R	R	R	C	T	R	NC	R	NC	R	NC	R	NC	R	R	R	R	T	R
Usciva da un parcheggio, da un luogo privato, da una strada vicinale	T	T	C	C	C	C	T	T	R	T	NC	NC	T	NC	NC	T	NC	R	R	R	T	R
Stava parcheggiando	T	T	C	C	C	C	T	T	C	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	C	R
Ripartiva dopo una sosta apriva una portiera	T	T	C	C	C	C	T	T	R	NC	NC	NC	T	T	T	T	T	T	T	T	R	NC
Veicolo in sosta o in fermata	R	NC	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	NC	T	R	R	R	R	R	NC	R	NC	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				

**LEGENDA**

- T - (Toto) Indica la responsabilità totale a carico del Veicolo A.
- C - (Concorso) Indica una corresponsabilità paritetica (50%) dei due conducenti.
- R - (Ragione) Indica l'assenza di responsabilità a carico del Veicolo A.
- NC - (Tipologia di sinistro non verificabile)